

ANGELO BARONIO*
Bonum vinum commune
Vite e vino in età comunale

*Istud vinum, bonum vinum, vinum generosum
Reddit virum curialem,
probum, animosum*

Anonimo, sec. XII, *Carmina Burana* **

*Acor [est] nitor vini et mucor similiter
[...]Pedamenta dicuntur ea,
quibus vinea fulcitur*

Anonimo, secc. XII-XIII, *Glossae* ***

È noto come il *Liber de usanciis* del comune di Brescia, iniziato nel 1225 al tempo della podesteria di Guidone Guizzardo con lo scopo di raccogliere in un complesso unitario l'insieme delle regole consuetudinarie bresciane, contenga nella sua redazione finale una serie di interventi aggiuntivi raccolti dal compilatore sul finire del XIII secolo senza seguire un criterio evidente¹. In uno di questi interventi, collocato al cap. 123, i *correctores* trascrivono i deliberati assunti nel 1285 dal consiglio cittadino dei Cinquecento². Durante una delle sedute di quell'anno, infatti, i consiglieri bresciani avevano preso decisioni importanti contro gli oppositori. In particolare avevano adottato provvedimenti contro i *malexardi*, coloro cioè che avevano fatto parte della schiera dei sostenitori di Federico II, durante lo

** *Carmina burana*, a cura di P.V. Rossi, Milano 1995, p. 210.

*** *Excerpta Codicis Vaticani Reg. 435*, a cura di F. Patetta, in *Scripta anecdota glossatorum*, ed. A. Gaudenzi, Bononiae 1892 (Bibliotheca Iuridica Medii Aevii, II), pp. 135-136.

¹ I. BONINI VALETTI, *Il libro «De usanciis» del Comune di Brescia*, in *Contributi dell'Istituto di Storia Medioevale*, II, *Raccolta di studi in memoria di Sergio Mochi Onory*, Milano 1972 (Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Contributi, serie 3°).

scontro che l'imperatore aveva avuto con il comune di Brescia. Avevano altresì deciso che gli stessi provvedimenti dovevano essere estesi anche ai nemici del comune o ai semplici ribelli, a coloro cioè che contestavano gli organi cittadini e si opponevano alla politica di restrizioni che il comune di Brescia aveva adottato dal 1277 per far fronte ad un grave periodo di carestia; ma soprattutto a chi avesse inteso mantenere in futuro un simile atteggiamento ostile.

Contro di essi i rettori del comune avevano stabilito che, qualora avessero vantato crediti in grano, biade, vino o olio e volessero rifarsi nei confronti dei loro debitori, non avrebbero potuto adire l'ufficio degli estimatori del comune per quantificare il valore complessivo del loro credito³. Allo stesso modo coloro che avevano con essi un debito analogo, una volta rifiuta la quantità dei prodotti a suo tempo ricevuta, non dovevano essere tenuti a versare al proprio creditore l'interesse maturato⁴.

Pane e vino: quasi un'endiadi

Si tratta – come si può agevolmente constatare – di un provvedimento che presenta vari profili di interesse. Quel che tuttavia preme mettere in rilievo è il fatto che, nel definire rapporti che sono di natura essenzialmente politica tra gli esponenti vincenti e la schiera dei perdenti nella dinamica degli scontri cittadini, si faccia riferimento non già ad un contenzioso di stretta natura politica, ma a vertenze che avevano per oggetto specifico quattro prodotti: grano, biade, vino e olio. Si tratta evidentemente di quei prodotti che, nella coscienza degli uomini del XIII secolo, erano considerati essenziali⁵ e la cui disponibilità più o meno grande costi-

² *Ibidem*, p. 319.

³ «Item statuunt et ordinant correctores, quod aliquis qui fuerit vel steterit malexardus vel inimicus sive rebellis comunis Brixie aut inobediens comuni Brixie tempore carestie, que fuit in MCCLXXVIII et ab eo tempore citra, vel erit seu stabit in futuro, non possit nec debeat petere nec exigere ab aliquo debente sibi granum seu bladum vel vinum seu oleum aliquam extimationem preteriti temporis illarum rerum». *Ibidem*, p. 299.

⁴ «Et quod aliquis, debens alicui predictorum aliquid de predictis, non teneatur solvere aliquam estimationem de tempore preterito, eo solvente debitam quantitatem grani seu bladi, vini seu olei». *Ibidem*.

⁵ Siamo di fronte ad uno degli effetti prodotti dal processo di agrarizzazione che si manifestò dopo il Mille, tra i cui fenomeni vi fu quella “ricconversione al frumento” che caratterizzò in particolare il periodo comunale e che vide crescere nell'uomo di quel tempo un nuovo atteggiamento mentale, testimoniato anche dall'affannosa ricerca nel garantirsi il *recoltu panis* nel quadro di un mutato regime alimentare. M. MONTANARI, *Mutamenti economico-sociali e trasformazione del regime alimentare dei ceti rurali*

tuiva metro di giudizio nei rapporti sociali del tempo⁶. Che a tali prodotti ci si dovesse richiamare quindi come ad elementi utilizzabili per definire un criterio di riferimento, adatto a regolare anche i rapporti politici e a costruire su di essi la qualità dei medesimi, è d'immediata comprensione, se li consideriamo alla luce di un'economia sempre più contraddistinta dai caratteri dello scambio, sollecitata dal moltiplicarsi tra X e XI secolo di fiere e mercati⁷ e confermata in tale dinamica di sviluppo dal potenziamento dei mercati cittadini nel corso del XII secolo⁸.

Ciò che più interessa tuttavia sottolineare è l'altro aspetto, quello cioè della equiparazione ormai avvenuta, nella individuazione dei prodotti oggetto del

nel passaggio dall'alto al pieno Medioevo. Considerazioni sull'Italia padana, in *Medioevo rurale*, a cura di V. Fumagalli e G. Rossetti, Bologna 1980, pp. 79-97 (ora anche in *Campagne medievali. Strutture produttive, rapporti di lavoro, sistemi alimentari*, Torino 1984, pp. 149-173).

⁶ In merito A.M. NADA PATRONE, *Il cibo del ricco ed il cibo del povero. Contributo alla storia qualitativa dell'alimentazione. L'area pedemontana negli ultimi secoli del Medio Evo*, Torino 1981. Il Montanari mette a sua volta l'accento sul legame tra il cibo e la qualità personale dell'uomo dell'alto medioevo, così che la discriminante è tra *pauper*, che non dispone di cibo e soffre la fame, e *potens*, che ne ha in abbondanza e ne mangia in quantità, anzi ne deve mangiare in quantità, perché è anche da tale possibilità e da un simile comportamento che si desume la qualità del *potens*. M. MONTANARI, *Alimentazione e cultura nel Medioevo*, Roma-Bari 1988, p. 23. Tale atteggiamento assume poi, con la rinascita delle città, valenze nuove, che si traducono in un controllo stretto da parte del nuovo *potens* per antonomasia, la città e per essa da parte dei potenti che la governano, sulla politica annonaria e sul monopolio degli approvvigionamenti cittadini, con lo scopo di garantirsi la disponibilità di cibo, segno di distinzione e di potere. ID., *La fame e l'abbondanza. Storia dell'alimentazione in Europa*, Roma-Bari 1993, pp. 71-76.

⁷ F. BOCCHI, *Città e mercati nell'Italia padana*, in *Mercati e mercanti nell'alto medioevo*, Atti della XL settimana di studio del centro Italiano di studi sull'alto medioevo, Spoleto, 23-29 aprile 1992, Spoleto 1993, pp. 139-185; inoltre A. A. SETTIA, «Per foros Italie». *Le aree extraurbane fra Alpi e Appennini*, in *Mercati e mercanti*, pp. 187-237.

⁸ Paradigmatico il caso di Brescia, dove oltre al vecchio mercato giudicato insufficiente, realizzato nei pressi della *curia ducis* longobarda, nella seconda metà del XII secolo si decise di costruirne uno nuovo. L'anonimo annalista bresciano autore del codice di San Giovanni *de foris* ne attribuisce l'iniziativa al console Arderico Sala: «1173. Mercatum novum ab Arderico de Salis et sociis suis consulibus constructum». *Annales Brixianenses*, ed. L. Bethmann, in *Monumenta Germaniae historica* (= MGH), *Scriptores*, XVIII, Hannoverae 1863, p. 814. Si veda in proposito: A. BOSISIO, *Il Comune*, in *Storia di Brescia*, I, Brescia 1961, p. 630. Per la sua ubicazione G. ANDENNA, *Il monastero e l'evoluzione urbanistica di Brescia tra XI e XII secolo*, in *S. Giulia di Brescia. Archeologia, arte, storia, di un monastero regio dai Longobardi al Barbarossa*, Atti del Convegno internazionale, Brescia, 4-5 maggio 1990, Brescia 1992, a cura di C. Stella e G. Brentegani, pp. 98-99. Per l'individuazione dell'area dove sorgeva l'antico *borreum* e successivamente il *mercatum vetus*: G. PANAZZA, *Brescia e il suo territorio da Teodorico a Carlo Magno secondo gli studi fino al 1978*, in G. PANAZZA, G.P. BROGIOLO, *Ricerche su Brescia altomedioevale*, I, *Gli studi fino al 1978. Lo scavo di via Alberto Mario*, Brescia 1988 (Supplemento ai Commentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1988), p. 15; ANDENNA, *Il monastero e l'evoluzione urbanistica*, pp. 101-103.

provvedimento, del vino e dell'olio al grano e alla biada. È insomma testimoniata anche in questa decisione dei consiglieri la circostanza che vede fatta propria dalla coscienza comune dell'uomo che abita la città del Duecento la consapevolezza, secondo la quale fra i prodotti che costituivano la gran parte dello scambio locale e la base dell'approvvigionamento cittadino, anche il vino e l'olio avevano acquisito la stessa valenza che avevano da tempo ottenuto il grano per il pane dell'uomo e il *bladum*, il resto cioè delle granaglie, per il sostentamento suo e dei suoi animali⁹. In altre parole anche il vino e l'olio erano entrati, nella convinzione comune, a far parte dell'elenco di quei generi che non potevano venir meno nella disponibilità di chi avesse voluto vivere la sua condizione di membro a pieno titolo della comunità cittadina¹⁰; a tal punto che anche l'esponente della fazione avversa perdente non doveva essere assoggettato a confische dei quattro prodotti, ma ne poteva mantenere la disponibilità, scontando bensì, come sanzione, l'impossibilità di beneficiare dei proventi derivanti dall'interesse maturato nel tempo o del semplice guadagno per la loro commercializzazione. Lo si escludeva insomma non già dalla titolarità dei prodotti considerati essenziali, ma dai benefici che gli derivavano partecipando alla vita della città e lucrando della messa in gioco di tali beni mobili nella dinamica commerciale che in essa si svolgeva.

Che la convinzione, secondo cui il vino doveva considerarsi un bene primario, fosse un dato acquisito nella mentalità degli abitanti della città della seconda metà del XIII secolo, e che essa costituisse il punto d'arrivo di un processo, la cui evoluzione dovette accompagnarsi alla crescita e allo sviluppo della città medesima, lo si ricava indirettamente anche da un altro provvedimento contenuto nello stesso *Liber de usanciis*. Al cap. 145, con una delibera adottata presumibilmente nel 1266, il consiglio cittadino stabilì di estendere anche a favore degli olivi-

⁹ *Vite e vino nel medioevo da fonti veronesi e venete. Schede e materiali per una mostra*, a cura di G. Maroso e G.M. Varanini, Verona 1984, p. 59.

¹⁰ Significativo in proposito l'episodio ricordato da Ottone Morena. Egli narra che nel 1157 i consoli di Milano, giunti a Lodi per pretendere dagli abitanti di quella città il pagamento del fodro, erano penetrati a forza nelle case di coloro che si erano rifiutati di corrispondere alla richiesta e avevano asportato ogni suppellettile, versando a terra in segno di disprezzo il vino che vi avevano trovato, umiliandoli così nel modo peggiore, perché un cittadino privato del vino vedeva sminuito il suo prestigio, al punto da non potersi più considerare a pieno titolo un vero cittadino. OTTONE MORENA, *Historia Frederici I in Lombardia*, ed. G. Güterbock, MGH, *Scriptores rerum germanicarum*, VII, Berolini 1930, pp. 35-36. Citato anche da A.I. PINI, *Miracoli del vino e santi bevitori nell'Italia d'età comunale*, in *La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX)*, a cura di M. Da Passano, A. Mattone, F. Mele, P. Simbula, I, Roma 2000, p. 373.

coltori della zona del Garda i benefici già concessi agli agricoltori e vignaioli dell'intero territorio bresciano¹¹. Con un analogo provvedimento di alcuni anni prima il comune cittadino aveva infatti deciso che questi non dovessero essere distolti dal lavoro nel periodo più delicato della loro attività per nessun motivo, neppure per comparire davanti ad un giudice. Perché la decisione non ammettesse deroghe, era stato altresì disposto che i procedimenti giudiziari che li riguardavano fossero sospesi durante il periodo della mietitura e della vendemmia¹².

Il provvedimento per gli olivicoltori del Garda segna pertanto l'ingresso anche dell'olio nel novero dei prodotti essenziali e la sua equiparazione al vino, prodotto che già era stato acquisito a tale regime nei decenni precedenti con una decisione che, concedendo il beneficio della sospensione delle procedure giudiziarie, si colloca sì sul piano dei provvedimenti che riguardano l'esercizio della giurisdizione, ma persegue di fatto l'obiettivo di un sostegno alla produzione. Nella sua *ratio* esso si pone in continuità con le scelte operate in quel periodo della seconda metà del XII secolo che segna, dopo i fatti di Legnano e la tregua tra comuni e imperatore, l'av-

¹¹ «Ut tollatur impedimentum, quod consilium generale Brixie singulis annis consuevit habere occasione interdicti, quod hominibus et comunibus riperie lacus Garde, tempore quo coligunt fructus olivarum, per ipsum consilium consuevit quolibet anno concedi, statuunt et ordinant coretores quod, temporibus colectarum olivarum sive fructuum illarum, rationes et querele ex nunc sint dictis hominibus et communibus annis singulis interdicte, ita quod ipsi teneantur suis creditoribus aliter respondere, quando coligunt dictos fructus, quam tenentur alii homines brixiane [terre] quando temporibus messium et vindemiarum colligunt fruges suas. Et hoc interdictum valeat et servetur eisdem tantum a medio mense novembris in antea usque ad medium mensis decembris tantum per triginta dies». BONINI VALETTI, *Il libro «De usanciis»*, p. 305.

¹² Nei primi anni cinquanta del XIII secolo il podestà che si accingeva ad assumere l'incarico così giurava solennemente: «Item non interdicam querelas vel placita nec interdicti faciam, nisi tempore messium et vindemiarum videlicet per quindecim dies ad exitum iunii et per alios quindecim dies ad introitum octubris». *Statuti bresciani del secolo XIII*, ed. F. Odorici, *Historiae Patriae Monumenta, Leges municipales*, XVI, 2, Augustae Taurinorum 1876, coll. 1584 (149-150). Che tale disposizione recepisse una consuetudine invalsa da lungo tempo nei territori a vocazione viticola è documentato anche da una riflessione di Giovanni Bassiano. Il grande giurisperito cremonese nella sua opera *Libellus de ordine iudiciorum* compilato negli anni ottanta del XII secolo, trattando delle eccezioni procedurali per le convocazioni davanti al placito o per qualsiasi questione di ordine pubblico e della discussa esenzione prevista per chi fosse impegnato in una missione o fosse in procinto di iniziarla, esprimeva il suo netto dissenso nell'ammetterne la liceità, salvo che si trattasse di impegno relativo alla vendemmia. Così al § 108: «Ratione utilitatis publice non est vocandus qui necesse habet in expeditione proficisci vel esse; licet quidam, scripserunt, hominem esse vocandum expeditionis tempore; commodius tamen est quod ego dico et pro eo quod ipsi dicunt, non est argumentum nisi quod de tempore vindemiarum dicitur forte». GIOVANNI BASSIANO, *Libellus de ordine iudiciorum*, a cura di G. Tamasia, G.B. Palmieri, in *Scripta anecdota glossatorum*, p. 222.

vio di una decisa politica di sviluppo dell'attività economica delle città dell'Italia settentrionale e del loro contado. Ne è testimonianza la costruzione di importanti infrastrutture e l'adozione di incisivi provvedimenti a sostegno delle attività commerciali, come si può riscontrare in forma paradigmatica nel caso di Brescia e del suo nuovo ampio mercato cittadino e dei deliberati dei consoli assunti per disciplinarne il funzionamento¹³. Si era trattato in definitiva di dare sostegno e di procedere a regolare un'economia che organizzava in forme inedite il rapporto città-campagna, caratterizzato principalmente da un processo di crescita sempre più accentuato dei beni di consumo; tra questi soprattutto il vino, il cui incremento di produzione, anche secondo i contributi della più recente storiografia in proposito, era la diretta conseguenza di un notevole ampliamento delle superfici vitate¹⁴.

Sviluppo dell'autonomia cittadina, incremento di produzione e consumo di vino

È quest'ultimo un fenomeno ben noto per tutta l'Europa, documentato fin dal finire dell'XI secolo¹⁵, ma ancora, sotto vari aspetti, da approfondire circa le cause che lo determinarono¹⁶. La prospettiva, eminentemente economico-culturale,

¹³ Vedi sopra alla nota 8. Circa il ruolo del console bresciano Arderico Sala, sotto la cui direzione furono assunte le decisioni per l'istituzione e per la definizione delle regole di funzionamento del nuovo mercato: BOSISIO, *Il Comune*, p. 630; A. BARONIO, *Una famiglia capitaneale bresciana: i "de Salis", signori fondari e protagonisti della politica comunale cittadina*, in *Famiglie di Franciacorta nel Medioevo*, Atti della VI Biennale di Franciacorta, Coccaglio, 25 settembre 1999, a cura di G. Archetti, Brescia 2000, pp. 96-100.

¹⁴ G. ARCHETTI, *Vigne e vino nel medioevo. Il modello della Franciacorta*, in *Vites plantare et bene colere. Agricoltura e mondo rurale in Franciacorta nel medioevo*, Atti della IV Biennale di Franciacorta, Erbusco, 16 settembre 1995, a cura di G. Archetti, Brescia 1996, pp. 79-100.

¹⁵ Ne ha dato conto in una puntuale rassegna: G. ARCHETTI, *Tempus vindemic. Per la storia delle vigne e del vino nell'Europa medievale*, Brescia 1998 (Fonti e studi di storia bresciana. Fondamenta, 4), pp. 25-172. Per quanto riguarda l'Italia si veda inoltre: PINI, *Miracoli del vino*, pp. 372-374; in particolare relativamente all'area lombarda e bresciana in specie: ARCHETTI, *Tempus vindemie*, pp. 229-286.

¹⁶ Tutta da indagare sarebbe ad esempio la circostanza che vede i cluniacensi dislocare i propri insediamenti monastici e le proprietà annesse, in un periodo significativo del fenomeno che stiamo indagando, in zone che dimostrano una spiccata vocazione viticola, come si può agevolmente rilevare dalla tavola che correde l'ampio panorama del saggio di Cinzio Violante, riassuntivo della prima sistematica ricognizione degli insediamenti cluniacensi del nord Italia. C. VIOLANTE, *Per una riconsiderazione della presenza cluniacense in Lombardia*, in *Cluny in Lombardia. Appendice e indici*, Cesena 1981 (Italia Benedettina, I/2), post p. 560. Si tratta di vocazione già ben sfruttata dagli interventi predisposti tra fine X e inizi XI secolo, secondo il Menant (F. MENANT, *Campagnes lombardes au Moyen Age. L'économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de Brescia du X^e au XIII^e siècle*, Rome 1993 (Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome, 281), p. 627, n. 274), confermata altresì

con cui lo si è indagato¹⁷ non ha consentito di coglierne fino in fondo la dinamica e di porre in luce le spinte che l'hanno generato. Non si sono ancora esaminate, infatti, tutte le interazioni che, nel processo di trasformazione del periodo che segna il passaggio tra X e XI secolo, ne hanno segnato una accelerazione, se non proprio una svolta, e alimentato la straordinaria dinamica di sviluppo della città, con gli esiti che si dispiegheranno soprattutto nel corso della seconda metà di quest'ultimo con la nascita del comune. Non si è scandagliata adeguatamente, nonostante se ne sia avvertita l'esigenza almeno da un decennio¹⁸, la nuova diversa qualità dei rapporti che si sono instaurati tra i membri della comunità cittadina, in quella sua nuova forma di *res publica*¹⁹ che segna il panorama delle città europee nel corso dell'XI secolo. Nell'ambito delle quali, ci sembra di poter dire, ognuno di essi agisce con un protagonismo inusitato²⁰, ciascuno nella propria condizione giuridica ed economica, ma inserito in un contesto caratterizzato da una nuova temperie, determinata da regole e istituzioni nuove o in via di rinnovamento e da nuovi mezzi o anche dai vecchi e consueti, ma vissuti e utilizzati in forme inedite e con spirito nuovo²¹. Siamo cioè di fronte ad una complessità

dal successivo evidente impegno dei rettori dei vari priorati cluniacensi nell'incrementare la propria superficie vitata con operazioni di permuta dei propri beni e con l'impianto di nuove viti, come si può ben rilevare in Franciacorta (A. BARONIO, *L'ingresso dei Cluniacensi in diocesi di Brescia*, in *Cluny in Lombardia*, Atti del convegno, Pontida, 22-25 aprile 1977, Cesena 1979 (Italia Benedettina, 1/1), pp. 195-226), ed in particolare nel caso del priorato franciacortino di Rodengo. ARCHETTI, *Vigne e vino nel medioevo*, pp. 79-80; N. GATTI, *Proprietà e produzione agricola in ambito monastico: San Nicola di Rodengo (secoli XI-XIV)*, in *Vites plantare et bene colere*, pp. 205-213.

¹⁷ Lo si può constatare nell'ampio *excursus* condotto in proposito da Gabriele Archetti, nel quale si denota, salvo alcune eccezioni, la sostanziale conferma anche negli studi più recenti di un simile approccio al tema: ARCHETTI, *Tempus vindemie*, pp. 25-172.

¹⁸ È esigenza cui ha cercato di dare una prima risposta il convegno di Trento del 1990. VIOLANTE, *Il secolo XI: una svolta?*, a cura di C. Violante, J. Fried, Bologna 1993 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Quaderno 35), pp. 7-40.

¹⁹ R. BORDONE, *La società cittadina del regno d'Italia. Formazione e sviluppo delle caratteristiche urbane nei secoli XI e XII*, Torino 1987 (Deputazione Subalpina di Storia Patria. Biblioteca Storica Subalpina, 202), pp. 27 sgg.

²⁰ Tilman Struve attribuisce tale nuova condizione al processo di emancipazione dell'individuo, che si determina in questo periodo. T. STRUVE, *Le trasformazioni dell'XI secolo alla luce della storiografia del tempo*, in *Il secolo XI: una svolta?*, p. 43. In merito anche: A.J. GUREVIČ, *La nascita dell'individuo nell'Europa medievale*, Roma-Bari 1996, pp. 134-169.

²¹ G. SERGI, *Le istituzioni politiche del secolo XI: trasformazioni dell'apparato pubblico e nuove forme di potere*, in *Il secolo XI: una svolta?*, pp. 73-97.

straordinaria, la cui caratteristica principale è la fluidità, determinata ed anche qualificata dagli elementi più vari, che, interagendo, danno il tono e la qualità alle forme nuove della convivenza²². Occorre pertanto assumere una prospettiva d'indagine che si proponga un approccio complessivo, che non tralasci cioè di ogni settore alcun elemento e prenda in considerazione ogni aspetto di questo periodo, con l'obiettivo di analizzare soprattutto gli esiti prodotti dal loro complessivo interagire nel crogiuolo della “nuova città” dell'XI secolo²³.

Non si è, ad esempio, indagato – e non sembri banale o incongruo, o peggio irrilevante – il ruolo avuto anche dal vino in queste dinamiche di cambiamento; non si è approfondita l'analisi circa le cause che ne hanno determinato la sua accresciuta disponibilità²⁴ e nemmeno si sono prese adeguatamente in consi-

²² È quel cambiamento che è sotto gli occhi di tutti, che Wipone descrive come «magna confusio» (WIPONE, *Gesta Cuonradi imperatoris*, in ID., *Opera*, ed. H. Bresslau, MGH, *Scriptores rerum Germanicarum ad usum scholarum*, 61, Hannoverae-Lipsiae 1915, p. 54), ma che Adalberone di Laon percepisce e correttamente così descrive: «Tabescunt leges et jam pax defluit omnis/mutantur mores hominum, mutatur et ordo», cogliendo il senso di un mutamento non superficiale col porre «in stretta connessione il cambiamento dei *mores*, dei costumi, con il cambiamento dell'*ordo*, cioè della struttura stabile della società». P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 1995, pp. 87-88.

²³ L'espressione è usata dal Calasso, il quale, indagando gli ordinamenti giuridici del cosiddetto “rinascimento giuridico” medievale, attribuisce alla città del secolo XI un ruolo centrale nella dinamica del processo che li ha generati e la definisce «crogiuolo e fucina delle nuove strutture costituzionali e delle forme associative del Rinascimento politico-giuridico». F. CALASSO, *Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento medievale*, Milano 1965, p. 95.

²⁴ Sostenere infatti che l'incremento di produzione di vino dall'XI secolo in poi è diretta conseguenza dell'aumento della superficie vitata che si constata in quel periodo, come ben dimostra Archetti (ARCHETTI, *Tempus vindemie*, pp. 214 sgg.), non contribuisce a chiarire le cause che hanno innescato un simile processo. Né basta affermare, per dar risposta al quesito, che ciò fu determinato dall'eterna legge della domanda e dell'offerta, per cui a fronte dell'incremento della domanda non poteva che corrispondere un processo che conduceva ad ampliare le superfici vitate per aumentare la disponibilità di prodotto e la messa in campo di iniziative che organizzassero in forme più adeguate il sistema del suo convogliamento verso la città e il mercato cittadino. L'accresciuta richiesta di vino sembra determinata, a ben vedere, certamente dall'incremento della popolazione cittadina, ma anche dall'allargarsi in essa del numero dei consumatori di vino e soprattutto dal mutato atteggiamento dell'uomo di questo periodo verso il vino, che assume il valore di alimento nell'ambito di una mutata dieta alimentare. È questa infatti la fase in cui si determina un profondo cambiamento del regime alimentare, ben messo in evidenza dal Messedaglia e dal Montanari (L. MESSEDAGLIA, *Il mais e la vita rurale italiana*, Piacenza 1927, pp. 203-204; MONTANARI, *Mutamenti economico-sociali*, pp. 164-166): da un regime basato prevalentemente sul consumo di carne, si passa ad un regime nel quale acquista un posto sempre più rilevante il consumo dei cereali. Ne consegue tra l'altro, come sostiene lo stesso Montanari, che la «scelta cerealicola» per molti significò un impoverimento qualitativo del regime alimentare». *Ibidem*, p. 165.

derazione le conseguenze derivanti dall'aumento del suo consumo fino ad un suo uso generalizzato come alimento nella comunità cittadina dell'XI e XII secolo; che va considerato invece, se non per altro, almeno per gli effetti benefici che tale consumo dovette avere sia sulle condizioni generali di salute dell'uomo dei primi due secoli del nuovo millennio, dovuti alle note proprietà terapeutiche che il vino presenta²⁵, ma anche per quegli effetti psicologici che dovettero

È forse attribuibile quindi al mutato regime alimentare, che interessa soprattutto gli abitanti della città, l'esigenza che si fa sempre più generalizzata di sostituire nella dieta il diminuito apporto proteico della carne con l'apporto calorico garantito da un più diffuso e un più consistente consumo di vino.

²⁵ Fra le varie ipotesi avanzate in proposito dagli studiosi, il Montanari sostiene che già nell'alto medioevo il vino non doveva essere considerato una bevanda di lusso, poiché, pur essendo «la bevanda più ricercata, (...) era al tempo stesso la più diffusa e popolare: quasi tutti i poderi, infatti, (...) davano un canone di vino: dunque, quasi tutti i contadini ne disponevano per la propria alimentazione». M. MONTANARI, *L'alimentazione contadina nell'alto Medioevo*, Napoli 1979, p. 379. Proponendo poi la sua tesi in merito al mutare del regime alimentare dall'XI secolo già nei ceti rurali e conseguentemente nelle comunità cittadine, egli sembrerebbe dare per scontato che il diffuso consumo di vino, che si registra in ambito cittadino, sia dovuto al manifestarsi dell'esigenza di disporne come di una irrinunciabile tradizionale abitudine alimentare importata dal contado. Forse la situazione dovette presentare profili assai più complessi. Accanto infatti al ruolo di integratore alimentare assunto dal vino in una dieta mutata nella composizione tradizionale, come si è accennato nella nota precedente, dovette maturare nella consapevolezza dei più attenti osservatori del tempo la necessità di dover far ricorso alle già allora ben note proprietà medicamentose del fermentato d'uva per far fronte ad inedite forme patogene indotte dalle nuove condizioni proprie del modello di vita cittadina. Se ne può cogliere un'eco anche nelle affermazioni del retore Michele Psello. Vissuto a Bisanzio nell'XI secolo, nel suo *Encomio del vino* egli propone l'artificio retorico della contrapposizione tra l'utilità di bere vino e la non convenienza di bere acqua, e lo fa adducendo come giustificazione il fatto che il bere acqua assimila l'uomo alla condizione dell'animale e, soprattutto, fa correre il rischio sempre più frequente di ammalarsi. Al contrario, l'assunzione di vino, oltre a tutti gli altri positivi effetti, egli sostiene, si dimostra particolarmente utile alla salute. ARCHETTI, *Tempus vindemie*, p. 18. Si tratta, come si può vedere, di motivazioni che evocano un sentire comune che rimanda immediatamente alle condizioni di inquinamento delle acque cittadine, il cui uso plurimo, in un periodo di accelerata crescita della città, le esponeva più facilmente al rischio di non potabilità, facendo nascere quindi l'esigenza di una sorta di profilassi preventiva, che si poteva per quei tempi ottenere con un moderato generale consumo di vino. MONTANARI, *L'alimentazione contadina*, pp. 374-375. Analogamente, ma con toni accentuati, il tema viene proposto anche nei *Carmina burana*, la raccolta di carmi popolari proveniente dall'abbazia bavarese di Benediktbeuren, posta sulle Alpi al confine col Tirolo, in un contesto aperto agli influssi della cultura italiana. Nel *Carne 193* l'anonimo autore immagina una vivace disputa tra il vino e l'acqua, durante la quale il primo lancia una violenta accusa alla seconda: «Cum quis de te forte potat, si sit sanus tunc egrotat». *Carmina burana*, p. 190. A prima vista una tale pesante accusa potrebbe apparire frutto della *vis* polemica che l'autore affida al verso. A ben vedere, al contrario, essa dà conto di un dato effettivo che l'autore doveva riscontrare nella realtà, quello cioè di una chiara consapevolezza dell'uomo di quel periodo circa il progressivo aggravarsi del tasso di inquinamento del patrimonio idri-

favorire anche allora i processi di socializzazione e disporre il cuore dell'uomo di quel periodo ad una visione più positiva di quel che lo circondava, più di quanto non fosse accaduto all'uomo dei secoli precedenti.

Proviamo ad esemplificare. Che dire, ad esempio a tale proposito, dell'uso antico di convocarsi *ante ecclesiam* da parte dei membri della *communitas loci* nel *conventus*, per definire la *parabola inter vicinos*²⁶ e del suo possibile esito cittadino rappresentato dal *commune colloquium* degli *habitatores de civitate*, convocato *cum campana*²⁷.

co cittadino, verificatosi durante la seconda metà del XII secolo; per rimediare il quale, i rettori delle città predisposero interventi edilizi specifici, con lo scopo di dotare di convenienti servizi la comunità cittadina. Matura in quel periodo infatti una diffusa consapevolezza circa i problemi di un degrado sempre più accentuato e dell'urgenza di porvi rimedio. Problemi che troveranno risposta nelle numerose disposizioni, che potremmo definire di carattere ecologico, contenute negli statuti cittadini comunali e signorili tra XIII e XIV secolo. F. SINATTI D'AMICO, *Per una città. Lineamenti di legislazione urbanistica e di politica territoriale nella storia di Milano*, Todi s.d. (ma 1982), pp. 166 sgg.; EAD., *L'immenso deposito di fatiche. Per la storia del territorio e dell'irrigazione in Lombardia*, Milano s.d. (ma 1988), pp. 74 sgg.; R. GRECI, *Il problema dello smaltimento dei rifiuti nei centri urbani dell'Italia medievale*, in *Città e servizi sociali nell'Italia dei secoli XII-XV*, Atti del dodicesimo convegno di studi, Pistoia, 9-12 ottobre 1987, Pistoia 1990, pp. 439-464. Quello che, infine, va ulteriormente messo in evidenza è l'altra affermazione che l'ignoto autore del *Carme 193* fa dire al vino. Nella foga della contesa poetica egli infatti non esita a far declamare al vino in modo perentorio: «Per me datur cunctis sapientia», poiché, sostiene, «Cum non potant me magistri, sensu carent et ministri non frequentant studia». *Carmina burana*, p. 194. Anche in questo caso si potrebbe liquidare l'assunto come una costruzione iperbolica che perfettamente si inquadra nella dinamica della composizione poetica, se non ci apparisse come un'affermazione allusiva di una situazione di fatto che anche i più attenti osservatori del tempo avevano probabilmente potuto verificare, quella cioè che poneva in evidenza un nesso di causa-effetto tra una corretta assunzione di vino ed il riscontrabile effetto benefico per la salute dell'uomo ed in specie sulle sue funzioni cerebrali, nonché su quelle intellettive. Osservavano insomma nei fatti, con una attenzione tutta nuova, gli effetti concreti attribuibili al consumo del vino. Se per Ottone Morena risultava, infatti, degna di nota la circostanza che aveva visto molti Lodigiani, esuli a Pizzighettone dopo la distruzione della loro città ad opera dei Milanesi, «cum non aquam set bonum vinum soliti fuissent bibere», ammalarsi e morire a causa, si diceva, proprio del fatto di essere stati costretti ad eliminare il vino dalla loro dieta quotidiana (OTTONE MORENA, *Historia Frederici I*, p. 46), per l'ignoto autore del *Carme 183* appariva invece del tutto naturale, quasi fosse un *topos* che rimandava al comune sentire del tempo, evocare il riferimento alla convinzione, secondo la quale il vino favoriva l'attività del cervello e rafforzava l'intelligenza, registrando una constatazione empirica che sembra trovare riscontri obiettivi nelle più recenti acquisizioni scientifiche circa la proprietà di alcune sostanze contenute nel vino, quali i polifenoli e la loro benefica azione sull'attività vascolare.

²⁶ In proposito: G.P. BOGNETTI, *Studi sulle origini dei comuni rurali del medioevo*, Milano 1978, pp. 174-180, 330-335.

²⁷ In merito a tali assemblee: O. BANTI, «Civitas» e «commune» nelle fonti italiane dei secoli XI e XII, «Critica Storica», IX (1972), pp. 568-584, ora anche in *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo*, a cura di G. Rossetti, Bologna 1977, pp. 217-232.

L'obiettivo, fatti i debiti distinguo, era in fondo lo stesso: affrontare e risolvere problemi d'interesse comune dei convenuti. Tuttavia, prescindendo da ogni altro aspetto, va sottolineato il fatto che le nuove affollate assemblee cittadine implicano dinamiche di rapporto tra gli intervenuti che solo con i criteri d'indagine della psicologia di massa in prospettiva storica si potrebbe tentare di ricostruire²⁸.

Vino e dinamiche di socializzazione

Tale indagine peraltro ci condurrebbe a constatare che anche gli uomini del medioevo, sia in occasione della ricomposizione delle *coniurationes* più violente, sia in occasione delle assemblee di pacificazione, che di quelle che approdavano con un giuramento alla costituzione di un qualche assetto istituzionale, sia infine, con la nascita del comune, di quelle più squisitamente deliberative, dovettero avere l'abitudine di suggellare le decisioni assunte, bevendo in compagnia non solo per manifestare la soddisfazione per il risultato conseguito, ma anche per continuare in modo meno formale a ragionare in merito ai problemi trattati nel contesto ufficiale dell'assemblea²⁹. A ben vedere tale momento di vita comunitaria, nel rappre-

²⁸ Circa le dinamiche che in tali adunanze si determinavano ed i soggetti che in esse svolgevano un ruolo da protagonisti: BORDONE, *La società cittadina*, pp. 182-197. In merito infine alle modalità di formazione della volontà collettiva e ai metodi di deliberazione: E. RUFFINI AVONDO, *I sistemi di deliberazione collettiva nel medioevo italiano*, Torino 1927.

²⁹ È la novità dell'XI secolo, il moltiplicarsi delle *coniurationes*, non già per il fatto in sé, ma per la virulenza e la frequenza del fenomeno, che Wipone registra e bolla come «magna et modernis temporibus inaudita confusio» (WIPONE, *Gesta Chuonradi imperatoris*, p. 54). Così anche l'annalista di San Gallo, il quale sottolinea la pretesa di sovvertire ogni assetto della società cosicché non solo gli «inferiores» contro i «superiores (...) resistunt coadunati», ma anche «quidam ex servili conditione contra dominos suos proterva factione conspirati ipsi sibimet iudices, iura ac leges constituunt, fas nefasque confundunt» (*Annales Sangallenses majores*, ed. H. Bresslau, MGH, *Scriptores rerum Germanicarum ad usum scholarum*, 61, Hannoverae-Lipsiae 1915, p. 93). Ad entrambi interessa mettere in evidenza la gravità dei fatti, non già la sequenza degli avvenimenti e le singole vicende ed i loro protagonisti, men che mai le dinamiche preparatorie, le riunioni, gli accordi preventivi, l'organizzarsi per sviluppare azioni efficaci di protesta, le riunioni successive alle azioni più violente o a quelle più riuscite, per festeggiarne il successo. Non trovano spazio nelle registrazioni, necessariamente stringate dei cronisti, eppure tali vicende dovettero svolgersi anche secondo questi momenti di vita vissuta, che, non perché non sono registrati nelle cronache e nelle fonti, non fanno parte di una storia che dovrà pure essere tenuta presente se vogliamo cogliere appieno la dimensione complessiva della società di quel tempo. Anche perché, a ben vedere, le fonti qualche indizio, anche se indiretto, tuttavia ce lo forniscono. Come interpretare infatti le affermazioni di Raterio, il vescovo veronese che, alludendo a tali

sentare un modo per confermare le decisioni assunte, costituiva nei fatti la maniera per sottolineare il clima di pacificazione e di concordia che le aveva rese possibili e che doveva essere rafforzato nell'interesse dell'intera comunità cittadina e per rinsaldarne l'identità³⁰. Si replicava insomma anche in tali occasioni quello stesso spirito che animava la voglia di far festa davanti alla chiesa ogni volta che una ricorrenza lo propiziasse, fosse di carattere religioso o civile o soprattutto in occasione dello svolgimento di una fiera. Lo testimoniano le fonti, quando riportano gli anatemi degli uomini di chiesa e i deliberati dei concili contro la moda definita perversa di radunarsi a ballare e a cantare davanti alla chiesa, proprio sul sagrato³¹.

Aldilà di tutte le altre considerazioni in proposito, quello che qui interessa sottolineare è il fatto che simili occasioni di divertimento o di aggregazione dell'uomo medievale comportavano, come naturale e diretta conseguenza, il consumo di bevande. Il vino soprattutto, con la sua azione euforizzante, ebbe un ruo-

fenomeni, interessato lui pure a denunciare il sovvertimento generale, ma in specie il generale abuso del giuramento, rivolgendosi ai suoi contemporanei chiede loro «de coniurationibus etiam et conspiracybus, de periuriis, de ebriosis, et qui in tabernis bibunt, et qui usuris inserviunt, si legaliter synodarem, quem ex vobis indemnatum relinquerem?». RATERIO DI VERONA, *Opera omnia*, PL, 136, Parisiis 1881, col. 586. La successione dei misfatti che egli dovrebbe giudicare, così come la dispone, fa sorgere qualche perplessità. Se infatti lo spergiuro ben si accosta alla congiura e alla cospirazione contro assetti della società definiti appunto dal giuramento, un qualche interrogativo pone l'evocazione dell'ubriachezza e della frequentazione della taverna prima ancora della colpa di usura nella serie delle mancanze più gravi. Tuttavia, ciò potrebbe stupirci soltanto se non considerassimo il fatto, probabilmente del tutto logico per il presule veronese, di sovvertitori spergiuri, associabili ai suoi occhi agli ubriacconi e ai frequentatori di taverne proprio perché quello era il luogo delle loro riunioni preparatorie, dei conciliaboli organizzativi e del successivo ritrovarsi per festeggiare, con del buon vino e abusandone nella circostanza, le iniziative andate a buon fine.

³⁰ BORDONE, *La società cittadina*, pp. 96-100.

³¹ Emblematico il racconto della vicenda accaduta ai diciotto contadini di Kölbick, il villaggio sassone sul sagrato della cui chiesa essi si erano radunati a ballare la notte di natale del 1021. Incuranti dell'invito del sacerdote a non impedire con i loro strepiti la celebrazione delle liturgie natalizie, furono da questi maledetti e condannati a danzare per un intero anno. Ballarono sul sagrato senza poter smettere, fino a scavarsi la fossa con i piedi e a sprofondare nel terreno fino alla cintola. Trascorso l'anno toccò al vescovo di Colonia liberarli dall'incantesimo, senza tuttavia impedire che alcuni morissero all'istante ed altri continuassero per sempre ad essere scossi da un continuo tremore. E. SCHRÖDER, *Die Tänzer von Kölbick. Ein Mirakel des 11. Jahrhunderts*, «Zeitschrift für Kirchengeschichte», 17 (1897), p. 114. Per questo e per altri episodi analoghi si vedano: E. POWER, *Vita nel medioevo*, Torino 1966, pp. 25-26; J. HOROWITZ, *Les danses cléricales dans les églises au Moyen Âge*, «Le Moyen Âge», 95 (1989), pp. 279-292; J.C. SCHMITT, *Il gesto nel medioevo*, Roma-Bari 1990, pp. 74 sgg.; J. HEERS, *Le feste dei folli*, Napoli 1990, pp. 38, 76, 108-111; G.M. CANTARELLA, *I monaci di Cluny*, Torino 1997, p. 7.

lo primario nell'animare e propiziare la moltiplicazione di tali occasioni, cosicché l'aumento del consumo, ancorché non facilmente documentabile attraverso le fonti, non solo è ipotizzabile, ma costituisce una delle prove che giustificano l'incremento delle aree vitate, registrabile, quello sì, già nelle fonti notarili della seconda metà dell'XI secolo³². Non solo. L'aumento della domanda dovette creare le condizioni per un cambiamento profondo, così che nel corso del XII secolo si dovette determinare una vera e propria svolta nell'uso del vino: da bevanda del ricco il vino divenne bevanda per tutti; e per il povero da presidio terapeutico³³ si trasformò in sempre più diffuso prodotto alimentare³⁴.

Che si possa poi parlare di un consumo sociale del vino dal XII secolo, sembra possibile – tra l'altro – anche per l'avvio di un processo ben noto, quello cioè del diffondersi nella società di quel periodo di una mentalità e di una cultura cavalleresche³⁵. Se da un lato tale novità induce un processo di gerarchizzazione della società, al quale si accompagnano forme di ritualità dei comportamenti, che sembrerebbero orientare la comunità a produrre nuovi meccanismi di esclusione, dall'altro tale processo non evolve in forme tali da creare separatezza tra nobili, nuovi *militēs* e il resto della comunità in cui tutti vivono³⁶. Se infatti la cerimonia dell'addobramento introduce elementi di distinzione, accentua e formalizza i tratti nobilitanti della condizione del nuovo cavaliere, essa si accompagna sempre alla festa con il *torneamentum*, la *curia* e il *prandium*, momenti ai quali sono, in forme diverse, chiamati comunque a partecipare tutti, sia in qualità di spettatori, che in quella di commensali³⁷. Con ruoli e modalità differenti certo, in modo che le distinzioni fossero evidenti, ma non a tal punto da annullare lo spirito

³² Per il Piemonte: G. PASQUALI, *Vite e vino in Piemonte (secoli VIII-XII)*, in *Vigne e vini nel Piemonte medievale*, a cura di R. Comba, Cuneo 1990, pp. 25-29. Per la Lombardia: ARCHETTI, *Tempus vindemie*, pp. 210 sgg. Per un inquadramento generale del fenomeno: G. PICCINI, *La campagna e le città (secoli XII-XV)*, in *Uomini e campagne nell'Italia medievale*, a cura di A. Cortonesi, Roma-Bari 2002, pp. 131-134; inoltre A. CORTONESI, *Agricoltura e tecniche nell'Italia medievale. I cereali, la vite, l'olivo*, in *Ibidem*, pp. 219-222.

³³ MONTANARI, *L'alimentazione contadina*, pp. 374-375.

³⁴ *Ibidem*, p. 384.

³⁵ S. GASPARRI, *I "militēs" cittadini. Studi sulla cavalleria in Italia*, Roma 1992 (Nuovi Studi Storici, 19), p. 12.

³⁶ Per la dimensione collettiva della vita cittadina e delle varie manifestazioni in cui si esplicava: BORDONE, *La società cittadina*, pp. 96-100. Presupposto teorico della stessa ricerca del Gasparri, per sua esplicita ammissione, è il dato costituito da «l'unità profonda della vita cittadina italiana». GASPARRI, *I "militēs" cittadini*, p. 12.

³⁷ Circa i riti connessi alla creazione di un nuovo cavaliere: *Ibidem*, pp. 55 sgg. In particolare, in merito alla pubblicità della cerimonia e al coinvolgimento della folla nella pubblica piazza: *Ibidem*, pp. 59, 68,70.

condiviso di essere membri di una stessa comunità, nell'ambito della quale spettasse ai *milites* addobbati di torneare e agli altri di assistere e tifare; a tutti comunque di banchettare, certo a tavoli separati, ma tutti con il vino, anche se sulla tavola del *miles* e del *nobilis* incominciavano ad apparire vini pregiati³⁸, resi disponibili da più attente clausole contrattuali con il produttore³⁹ o da un commercio vinicolo ormai organizzato anche su tragitti di lunga distanza⁴⁰.

E ciò avveniva non solo in città, ma anche nei centri minori del contado. È il caso di Montichiari, i cui conti, ci riferiscono vari testi di una causa insorta con i rappresentanti del comune del luogo sul finire del XII secolo, erano soliti creare nuovi cavalieri con cerimonie pubbliche, che dovevano prevedere la festa con l'immane torneo e il banchetto di rito⁴¹. Si doveva trattare, in verità, di festeggiamenti non così solenni e sfarzosi come quello che si tenne a Montichiari sul finire del secolo in occasione delle nozze di Lantelmo, figlio di Ugo conte del luogo, con una figlia dei duchi di Trenzano, ma altrettanto coinvolgenti. Racconta un testimone di essere stato presente ai fatti e di essere intervenuto al «magnum prandium» e alla «pulcra curia», tenuta in un clima di festa tanto intenso da essere ricordata nel tempo⁴².

Si dovette trattare in verità di una festa come le tante altre che si svolgevano in quel periodo e che la deposizione del teste evoca anche per rendere più attendibile la sua testimonianza. Ma un aspetto nuovo va rilevato comunque nel suo racconto. Il testimone, nel descrivere lo svolgimento dei fatti, ricorda di

³⁸ Che nel consumo di vino tale attenzione alla qualità si accompagnasse tuttavia ancora a quello tradizionale della quantità e dell'abbondanza, proprio di un'«etica alimentare aristocratica», come la definisce il Montanari, è confermato – tra i tanti altri episodi – anche da quello, ben noto, evocato da Donizone, relativo alle nozze di Bonifacio di Canossa. Per l'occasione – narra il biografo di Matilde – si allestì un banchetto durato tre mesi, durante il quale si mesceva il vino attingendolo da due pozzi con secchi appesi a catene d'argento. DONIZONE, *Vita Mathildis*, a cura di L. Simeoni, in *Rerum Italicarum Scriptores*, V/II, Bologna 1940, p. 34, vv. 825-829, citato da MONTANARI, *L'alimentazione contadina*, p. 383. Che il forte consumo di vino fosse segno di nobiltà già lo si riscontra nella *Chanson de Guillaume*, nella quale si identifica la condizione di nobile nel cavaliere capace di bere in due sorsate un sestario di vino. Citato da M. BLOCH, *La società feudale*, Torino 1949, p. 334.

³⁹ ARCHETTI, *Tempus vindemie*, pp. 436-438 e n. 6.

⁴⁰ *Ibidem*, pp. 60, 62-63, 68, 462 sgg.

⁴¹ F. ODORICI, *Storie bresciane dai primi tempi sino all'età nostra*, VIII, Brescia 1856, nr. 288, p. 126. Circa la consuetudine di accompagnare la cerimonia della creazione di un nuovo cavaliere con festeggiamenti non solo privati, si vedano i riferimenti indicati sopra alla n. 37.

⁴² *Ibidem*, p. 134.

aver accompagnato i due promessi sposi fino alla chiesa e di aver partecipato quindi a tutti i momenti successivi della memorabile giornata⁴³.

La testimonianza, ancorché succinta e schematica, non ci impedisce di constatare come il racconto del teste sia del tutto lineare, cosicché non vi si rilevano accenti diversificati nel riferire da un lato del momento più propriamente religioso, della messa e della celebrazione del matrimonio, e dall'altro nel dare conto della *pulcra curia* e della festa successiva, che è facile immaginare si sia svolta con canti, balli e il gioco del torneo dopo il banchetto imbandito per tutti, rallegrato dal vino⁴⁴. È qui, in una testimonianza marginale, eppure vivissima, registrato l'esito di un mutamento nella coscienza dell'uomo del XII secolo, l'affacciarsi della consapevolezza cioè della propria dimensione di spirito e corpo, cosicché presenta analogo interesse per il teste riferire con semplicità sia i momenti più propri della dimensione spirituale che quelli che attengono più direttamente alla vita del corpo⁴⁵.

Vino e riso

Quello che traspare insomma è un atteggiamento mentale che si ispira non più all'ideale ascetico del monaco, di colui che piange⁴⁶ e considera il proprio corpo un ingombro sulla via della salvezza, proposto come modello agli uomini dell'alto

⁴³ «Dicit haec infrascripta verba precisa, videlicet se recordari quod dominus Hugo, comes de Monteclaro, dedit quamdam filiam de Duchis de Trenzano Lantelmo suo filio in uxorem, et quando ipse Lantelmus duxit eam, duxit in terram Montisclari, et ipse testis erat in ipsa terra, et ivit cum eis quando duxerat eam ad missam et fuit factum in ipsa terra magnum prandium; et pulcra curia facta fuit ibi; et venerunt illuc milites de Brixiana et de aliis civitatibus multis et etiam comes Lantelmus de Crema». *Ibidem*.

⁴⁴ Il documento è mutilo e la deposizione del teste si interrompe proprio mentre il racconto sembra entrare nei particolari della memorabile giornata.

⁴⁵ È quel processo di scoperta dell'individualità, che fa comparire tra XI e XII secolo nelle descrizioni, che i vari autori tratteggiano delle singole personalità, «un realismo fino ad allora sconosciuto», ma anche una sempre più chiara consapevolezza di sé. STRUVE, *Le trasformazioni dell'XI secolo*, pp. 50-51.

⁴⁶ «Il nuovo eroe della società cristiana è un uomo che non ride, il monaco, che il medioevo definirà come “colui che piange” - “is qui luget”». J. LE GOFF, *Il riso nelle regole monastiche dell'alto Medioevo*, in ID., *I riti, il tempo, il riso. Cinque saggi di storia medievale*, Roma-Bari 2001, p. 165. E tale esercizio del pianto aveva una sua giustificazione, perché il versare lacrime era come condividere la condizione del martire che versa il suo sangue, giacché, come sosteneva Oddone di Cluny, il martire ha «esaurito il sangue del cuore, da cui nascono le lacrime (infatti fluiscono dal sangue e dunque quando si spargono per devozione in qualche modo imitano il martirio)», citato in CANTARELLA, *I monaci di Cluny*, p. 47.

medioevo, ma l'immagine di un uomo che vive con atteggiamento positivo la prospettiva del suo futuro, liberato nella sua possibilità di esprimere, nella sintesi più genuina di anima e corpo, tutte le sue facoltà, compreso quella di potersi legittimamente divertire e, perché no, di lecitamente poter ridere. Non a caso Le Goff in una sua stimolante ricerca di poco più di un decennio fa⁴⁷, propiziata dalla lettura⁴⁸ dello scritto del Curtius su «Il serio e il faceto nella letteratura medievale»⁴⁹, prospettava uno stimolante abbozzo di periodizzazione per una storia del riso. Egli contrapponeva ad un periodo di negazione del riso – che individuava nei secoli dell'alto medioevo, durante i quali il buon cristiano doveva rifuggire dal riso per imitare Cristo che, si diceva, non ha mai riso⁵⁰ –, un periodo del riscatto e della rilegittimazione di questa facoltà che, come affermava Aristotele, è esclusivamente dell'uomo⁵¹. Lo studioso francese infatti rileva dopo il Mille, durante i secoli XI e XII, un mutamento di sensibilità in proposito e ne attribuisce il merito alle menti più attente del tempo⁵², come si può constatare nelle riflessioni che al tema della liceità del riso hanno dedicato tra gli altri Ugo di San Vittore, Giovanni di Salisbury e Pietro Cantore⁵³, fino all'esito di tale parabola con la valorizzazione del riso ad opera del santo più capace di tutti di interpretare le ansie dell'uomo dell'età comunale, Francesco d'Assisi, il quale raccomandava ai suoi fratelli di affrontare sempre ogni circostanza *hilari vultu*⁵⁴.

⁴⁷ J. LE GOFF, *Ridere nel Medioevo*, in ID., *I riti, il tempo, il riso*, pp. 139-157.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 145.

⁴⁹ E. R. CURTIUS, *Letteratura europea e medioevo latino*, Firenze 1992, pp. 465-486.

⁵⁰ *Ibidem*, p. 470; LE GOFF, *Il riso nelle regole monastiche*, pp. 161, 164, 169.

⁵¹ *Ibidem*, pp. 161-164.

⁵² LE GOFF, *Ridere nel Medioevo*, pp. 153, 155.

⁵³ CURTIUS, *Letteratura europea e medioevo latino*, pp. 469-471; LE GOFF, *Ridere nel Medioevo*, p. 146.

⁵⁴ *Ibidem*, pp. 156-157; C. FRUGONI, *Vita di un uomo: Francesco d'Assisi*, Torino 1995, p. 12. Se «*docunditas et laetitia*» sono pertanto la condizione che caratterizza la vita dei seguaci di Francesco, non ci può essere spazio nella vita del frate per la malinconia, per rimuovere la quale non vi è rimedio migliore di un buon bicchiere di vino. Si narra che fosse questa la soluzione che tra i Francescani d'Inghilterra veniva adottata quando un qualche membro della comunità era colto dalla depressione, dimenticando il dovere verso se stesso di badare alla propria salute vivendo con animo giocoso e lieto. Il padre Pietro di Tewksbury giunse ad assegnarlo per penitenza ad un suo frate colto da irrimediabile malinconia. Lo racconta nella sua cronaca Tommaso di Eccleston. Narra infatti che per Pietro «*tria sunt necessaria ad salutem temporalem, cibus somnus et iocus. Item iniunxit cuidam fratri melancholico ut biberet calicem plenum optimo vino pro poenitentia; et cum ebisset, licet invitiss-*

Il fatto quindi che tale proposta di periodizzazione collochi anche il cambiamento di atteggiamento relativo ad un aspetto solo apparentemente marginale della mentalità dell'uomo medievale, com'è quello di una diversa valutazione del riso, nel periodo che vede le grandi trasformazioni dei primi due secoli del nuovo millennio, in parallelo quindi alla rivoluzione che muta volto alle città e all'economia che intorno ad esse si crea, compreso, in particolare per il sondaggio che andiamo compiendo, l'incremento della coltura della vite e del consumo del vino, si tratta – a ben vedere – di circostanza che evoca suggestioni di causa effetto che è difficile (e anche ingiusto per certi versi) non considerare. Occorrerebbe allora scandagliare più a fondo per cogliere appieno tutte le interdipendenze e le connessioni che potrebbero confermare o smentire simili suggestioni. Difficile percorso, visto che chi ci si incamminasse sarebbe costretto ad indagare facendo riferimento a regole e statuti non scritti di vita vissuta.

Vino e istituzioni giuridiche

Quelli che in forma di comportamenti descritti da cronisti o tradotti in norme scritte ci sono pervenuti, ci riconducono invece ad una condizione di fatto, nel periodo dell'ultimo quarto del XII secolo, il periodo cioè della maturità del comune cittadino italiano, che vede nel diffondersi della locande⁵⁵ e nei provvedimenti per la creazione di spazi per il mercato e di strutture al servizio dello stesso⁵⁶ per

sime, dixit ei: “Frater carissime, si haberes frequenter talem poenitentiam, haberes utique meliorem conscientiam”». *De adventu fratrum minorum in Angliam. The Cronicle of Thomas of Eccleston*, a cura di A.G. Little, Manchester 1951, p. 92. In merito anche: J. LE GOFF, *Francescanesimo e modelli culturali del XIII secolo*, in ID., *San Francesco d'Assisi*, Roma-Bari 2000, pp. 162-163.

⁵⁵ «Nel medioevo barbarico e nell'alto medioevo l'ospitalità ecclesiastica aveva concordato ampiamente con quella laica, ma a partire dall'XI-XII secolo l'ospitalità professionale e commerciale prese il sopravvento sulle vecchie forme di ospitalità gratuita, avocando a sé sempre più esclusivamente l'accoglienza dei forestieri e lasciando alla Chiesa da un lato l'ospitalità rivolta ai potenti, spesso obbligatoria per motivi politici e di potere, dall'altro quella benefica, ancorché limitata, rivolta ai poveri e ai malati». H.C. PEYER, *Viaggiare nel Medioevo. Dall'ospitalità alla locanda*, Roma-Bari, 2000, p. 147.

⁵⁶ Si veda, tra i tanti altri, l'esempio di Piacenza. L'annalista autore degli *Annales Placentini* ricorda che nell'anno 1180 i rettori della città «traxerunt rivum novum de Nuria et rivum novum de Teciva et fecerunt molendina (...). Et eo anno levata fuit turre de sinu et hospitale Humiliatorum in burgo Sancti Pauli». *Annales Placentini Guelfi*, ed. G.H. Pertz, MGH, *Scriptores*, XVIII, Hannoverae 1863, p. 414. Per il territorio veneto: S. COLLODO, *Il sistema annonario delle città venete: da pubblica utilità a servizio sociale (secoli XIII-XIV)*, in *Città e servizi sociali*, p. 389. Per una visione d'insieme di tali aspetti della politica cittadina l'ormai classico: A. I. PINI, *Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano*, Bologna 1986, pp. 42-44.

garantire, oltre agli altri prodotti annonari, il commercio e l'approvvigionamento del vino, la prova di una sua domanda sempre più copiosa e di un significativo incremento del suo consumo. Indagando pertanto l'azione amministrativa dei rettori delle città in riferimento alla coltivazione della vite e al commercio del vino di quel periodo e la loro attività giurisdizionale in proposito, possiamo constatare che essa si muove su due piani: quello annonario e quello di pubblica sicurezza.

Il quadro di riferimento normativo, al quale si attengono, affonda le sue radici in una tradizione antica, che risale almeno al dettato dei capitoli dell'editto di Rotari⁵⁷. Nella sua viva attualità tale tradizione riproponeva invariata, ancorché attualizzata nella quantificazione delle sanzioni per i dannificatori e i trasgressori, la necessità di proteggere la vigna e i suoi sostegni perimetrali⁵⁸, l'impianto dei filari⁵⁹ e le sin-

⁵⁷ *Edictum Rothari*, in *Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, a cura di C. Azzara e S. Gasparri, Milano 1992 (Le fonti, 1), pp. 80-81, capp. 292-296.

⁵⁸ Cap. 285. «De inderzun. Si quis sepem alienam ruperit, id est inderzun, componat sol. sex». Cap. 286. «De axegias. Si quis axegias de sepe, id est axegiato, una aut duas tulerit, componat solido uno». Cap. 287. «De sepe stantaria. Si quis de sepe stantaria facta vimen tulerit, componat solidum unum; si autem pertica transversaria tulerit, componat solidos sex». *Ibidem*. Si tratta – come si può notare – di sanzioni severe, che denotano l'essenzialità di una struttura predisposta per difendere le colture. Il sistema delle *clausure*, collocate prevalentemente nei pressi dell'abitazione, nel cui recinto trovava posto anche l'impianto del vigneto, doveva infatti impedire l'intrusione di animali o l'assalto di ladri o malintenzionati. ARCHETTI, *Tempus vindemie*, p. 176. Tale assetto colturale si riconferma peraltro anche nei secoli successivi al Mille, come ben si evince dai contratti agrari dei secoli XI e XII. F. MENANT, *Campagnes lombardes au Moyen Age*, p. 58, n. 72; ARCHETTI, *Vigne e vino*, p. 115. Ma anche nei secoli successivi, come si può riscontrare nelle prescrizioni contenute negli statuti e nei vari trattati di agronomia. Si veda ad esempio la prescrizione contenuta negli *Statuti di Alfiano*, corte del monastero di Santa Giulia di Brescia, collocata sulla sponda destra dell'Oglio in territorio cremonese. Redatti nel 1306 al cap. 31 così recitano: «Item si quis teneret de dictis bestiis vel alicuius earum in dicta terra et territorio cum voluntate dicte domine abbatisse, ut superius dictum est, non audeat nec presumet dare vel facere aliquod dampnum in dicta terra seu territorio, in claussuris seu vineis dicti territorii seu in terris laboratis et cultis, pena et banno cuilibet contrafacienti .II. imperialium pro qualibet bestia et qualibet vice». A. BARONIO, *Gli statuti del comune di Alfiano corte del monastero di S. Giulia di Brescia*, «Brixia Sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia», V/1-2 (2000), p. 99. Più in generale: P. TOUBERT, *Les statuts communaux et l'histoire des campagnes lombardes au XIV^e siècle*, «Mélanges d'archéologie et d'histoire», 72 (1960), p. 464; ARCHETTI, *Tempus vindemie*, pp. 295-296 e n. 22, 310-312 e nn. 58, 61.

⁵⁹ Con il cap. 293 Rotari interviene con severità contro coloro che danneggiano l'impianto di un filare impedendo alla vite di fruttificare. Stabilisce infatti: «De vite uvarum. Si quis vitem expoliaverit, id est aminicula tulerit super tres aut quattuor, componat solidos sex». Ribadisce quindi la gravità del fatto anche nel capitolo successivo, affermando che la stessa sanzione sarà comminata a chi asportasse anche un solo palo di sostegno: «De palo, quod est carracio. Si quis palo de vite tulerit, componat solidos sex». *Edictum Rothari*, p. 80. Invano cercheremmo nei secoli successivi nella produzione normativa disposizioni altrettanto circostanziate in proposito. Non ne troviamo traccia nei capitolari e nep-

gole viti⁶⁰; ma anche l'aggiornamento dello spirito di quella consuetudine solidaristica che, nel vietare il furto dell'uva, consentiva tuttavia al viandante di poter prenderne fino a tre grappoli senza correre il rischio di essere punito⁶¹. Di tale imposta-

pure troviamo memoria dell'applicazione di tali disposizioni negli atti notarili. Tuttavia, è proprio nei secoli XI e XII nel corso di vertenze complesse, istruite con il ricorso alle deposizioni testimoniali, che apprendiamo dai racconti degli interrogati che tra la materia del contendere vi è, tra l'altro, il diritto di tagliare legna e in particolare di procurarsi pali destinati ad essere usati come sostegno secco per i filari. Si vedano ad esempio le testimonianze della causa tra l'abate di San Pietro di Serle, tra Brescia e il Garda, e gli uomini di Serle da una parte e gli uomini di Nuvolera dall'altra a proposito dei diritti sul monte Dragone. Più di uno rivendica il diritto di procedere, secondo una prassi di lungo periodo, a procurarsi nei boschi di quel monte la legna, di cui aveva bisogno. E se «Albertus Falcus de Carmelina» di Serle testimonia di essersi accapparrato «asses et palos et cetera ligna sibi necessaria», a sua volta «Brixianus de Braida» di Nuvolera afferma di aver prelevato «ases et gambazas et gambazolos et palos et maniculos et ligna tectorum et cetera ligna sibi necessaria». *Le carte del monastero di San Pietro in Monte di Serle (Brescia) 1039-1200*, a cura di E. Barbieri, E. Cau, Brescia 2000 (Fondazione Civiltà Bresciana, Codice Diplomatico Bresciano, I), nr. 85, p. 177, nr. 86, p. 193. Più precisamente, in un'altra vertenza avviata dallo stesso abate di San Pietro, un tale Inverardo di Serle ammette che i pali, che solitamente prendeva dal bosco del monte Dragone, erano destinati a divenire sostegni per filari di vite (*palos vinearum*). *Ibidem*, nr. 74, p. 151. Che tali materiali costituissero poi oggetto di danneggiamento e di furto da parte di vicini o malintenzionati era nella logica immutabile delle cose. La fattispecie del reato era stata bensì evidenziata e sanzionata da Rotari. Il fatto che non compaia nelle fonti successive non è tuttavia – come si può intuire – testimonianza di un suo eradicamento, bensì la prova di un suo confinamento negli ambiti della norma consuetudinaria e di una prassi giudiziaria d'impronta signorile, non riscontrabile non già perché condotta “sine strepitu iudiciorum”, ma per l'uso di procedere “sine sententia scripta”. F. BOUGARD, *La justice dans le royaume d'Italie*, in *La giustizia nell'alto Medioevo (secoli IX-XI)*, Atti della XLIV Settimana del Centro Italiano di studi sull'alto Medioevo, I, Spoleto 1997, p. 134. Non a caso le disposizioni, esplicitamente espresse, con sanzioni ben definite, ricompaiono negli articolati degli statuti di epoca signorile e in particolare in quelli delle comunità rurali. Si vedano ad esempio, fra i tanti, gli *Statuti di Darfo* del 1495. Il dettato del cap. 41, «De pena damnificantium vites et sepes», così recita: «Item statutum est quod non sit aliqua persona, cuiusvis gradus status et conditionis existat, habitantes super dicto comuni, que audeat nec presumat aliquantulum auferre nec arripere pallos frosconos nec alia lignamina posita in vitibus pro earum aptatura nec aliquantulum de sepibus aliquid accipere nec amovere nisi ipse vites et sepes fuerint proprie ipsorum auferentium, pena et banno soldorum duorum planetorum pro singulo et singula vice; et quilibet possit acusare eis cum iuramento tantum et ei credatur; et ultra dictam penam tales damnificantes teneantur reficere damnum passo in duplum». *Statuti rurali di Anfo, Darfo e Darzo dei secoli XV-XVI*, a cura di U. Vaglia, Brescia 1969 (Supplemento ai Commentari dell'Ateneo di Brescia), p. 114. Si veda anche: G. GULLINO, *La vite negli statuti comunali dell'Albense medievale*, in *Vigne e vini nel Piemonte medievale*, pp. 93-102. Per uno sguardo d'insieme circa le norme in proposito contenute nelle fonti statutarie di epoca signorile: ARCHETTI, *Vigne e vino*, pp. 158-159, nn. 283-284.

⁶⁰ Il re longobardo aveva previsto sanzioni non solo contro chi intenzionalmente compiva azioni che danneggiassero irreparabilmente la vite (cap. 294, «De vite incisa. Si quis vitem de fossa asto cappelaverit, componat solido uno»); ma anche per chi avesse divelto dalla vite un tralcio, limitandone la

zione non vi è traccia nei provvedimenti normativi inclusi nelle sillogi consuetudinarie o negli statuti comunali. Ancor meno in quelli di epoca signorile sia cittadini che dei vari comuni rurali. Il dato di novità è infatti costituito dalla convinzione ormai maturata nella società di quel periodo della necessità non già soltanto di tutelare la vite, ma di favorire l'aumento della produzione d'uva in modo da garantire la più ampia disponibilità di vino per corrispondere alla accresciuta domanda della popolazione cittadina⁶².

produttività (cap. 295, «De travicem vitis. Si quis travicem de vitem inciderit, componat medio solido». *Edictum Rothari*, p. 79). Affidate alla prassi di una giustizia che si localizza secondo i ritmi della particolarizzazione dei diritti di banno e che tra XI e XII secolo si caratterizza per i tratti dominanti costituiti da «petits profits, individualisme et mansuétude» (MENANT, *Campagnes lombardes*, pp. 438-447), tali regole riemergono non già nell'articolato dei capitoli degli statuti della piena maturità del comune cittadino, bensì in quelli di epoca signorile. ARCHETTI, *Vigne e vino*, pp. 158-159, nn. 283-284.

⁶¹ Così recita il dettato del cap. 296 dell'editto di Rotari: «De ubas. Si quis super tres uvas de vinea alienam tulerit, componat solidos sex; nam si usque tres tulerit, nulla sit illi culpa». *Edictum Rothari*, p. 80.

⁶² Emblematico, per comprendere il mutamento di mentalità che si determina in proposito in età comunale, l'episodio narrato in uno dei *Fioretti* di san Francesco. Vi si racconta della decisione del santo di accettare l'invito del cardinale Ugolino d'Ostia, il protettore dell'ordine, di recarsi a Rieti per risolvere un fastidioso problema agli occhi con le cure di un noto medico di quella città. Giunto nei pressi delle mura, anticipato dalla notizia del suo arrivo, si trovò a dover evitare una grande folla che lo attendeva. Prese quindi alloggio presso la casa di un sacerdote, rettore di una chiesa della periferia cittadina, non riuscendo peraltro ad evitare che la notizia si diffondesse e che tanti accorressero per incontrarlo. La folla che si accalcava alla porta della casa che lo ospitava non disdegnava di approfittare dei grappoli ormai prossimi alla maturazione di una vigna che il sacerdote possedeva nei pressi e che curava con particolare attenzione, guastandola quasi completamente. In cuor suo il prete si dispiaceva di simili conseguenze per aver ospitato il santo, il quale, interpretandone i pensieri, lo fece chiamare e gli disse di non rattristarsi e di lasciare che cogliessero quanti grappoli desiderassero, poiché la sua disponibilità avrebbe trovato una giusta ricompensa. Accolto l'invito del santo, il povero prete vide così quasi del tutto depredata l'uva della vigna, ma constatò pure con sorpresa, all'atto della pigiatura della poca rimasta, che essa diede nei tini, miracolosamente, quasi il doppio del vino prodotto l'anno precedente. G. BATTELLI, *I Fioretti di san Francesco. Introduzione e note*, Torino 1929, pp. 46-48. Analizzando il racconto si possono cogliere interessanti elementi. L'atteggiamento ambivalente del prete innanzitutto, desideroso di proteggere la propria vigna certo, ma non ancora animato da quell'atteggiamento ispirato da una concezione esclusiva della proprietà così come sarà intesa successivamente, come documentano gli statuti di epoca signorile; disponibile al contrario a non contraddire una tradizione che forse ancora sopravviveva, quella appunto che risaliva alle indicazioni dell'editto di Rotari, visto che non sembra dal racconto avvalersi della possibilità di richiedere l'aiuto del campario locale, in grado di assicurare un tempestivo intervento a sua tutela. In secondo luogo la forma stessa del miracolo, non limitato solo al ripristino del danno subito, restituendo al momento della vendemmia la possibilità che i pochi grappoli rimasti producessero la stessa quantità di vino che il prete si attendeva, bensì quasi il doppio, ben venti some e di ottima qualità, rispetto alle dodici sperate. Il miracolo insomma, inteso come l'avverarsi mirabilmente di un obiettivo altamente

Tutti i provvedimenti, sia quelli assunti nel 1173 dal console bresciano Arderico *de Salis* per l'istituzione del nuovo mercato⁶³, con una decisione tanto opportuna e condivisa dagli operatori e dall'intera città al punto che i bresciani definirono Foro Fortunato il luogo in cui il nuovo mercato fu allestito⁶⁴; sia quelli successivi confluiti nella prima redazione degli statuti cittadini, mirano ad incentivare la produzione, favorendo in ogni modo la libera circolazione del vino, con interventi normativi tesi da un lato a confermare la protezione del vigneto⁶⁵ e dall'altro a rimuovere ogni ostacolo frapposto da chiunque al regolare trasporto e convogliamento del vino al mercato cittadino⁶⁶.

desiderabile, ritenuto impossibile, era costituito nella circostanza non già solo nel rimedio al danno ma dalla straordinaria quantità del vino ottenuto. L'aspettativa dell'uomo del tempo, e quindi anche dell'anonimo sacerdote reatino, doveva essere proprio quella di ricavare dal suo lavoro il più consistente risultato produttivo, da collocare sul mercato cittadino... supponiamo. Illuminante infatti è anche il tono del racconto dell'agiografo. Non ci dice della destinazione che il beneficiato diede alla copiosa disponibilità di vino. Ci lascia solo intravedere che la scelta del prete dovette essere quella di ricavarne un giusto guadagno, nella più pura adesione alla mentalità del tempo, visto che per un agiografo altomedievale sarebbe stato naturale al contrario esaltare la figura del santo anche nel supplemento di bene prodotto dal suo intervento per il fatto che il beneficiato avrebbe naturalmente provveduto a distribuirne ai poveri. Si veda per il miracolo francescano: PINI, *Miracoli del vino*, p. 378.

⁶³ Sopra nn. 8, 13.

⁶⁴ «Edificatum fuit forum novum in hora Sancti Syri, quod potius exigente veritate forum Fortunatum deberet dici». *Liber Potheris*, nr. 124, col. 566.

⁶⁵ Il provvedimento, adottato nel 1252 e reiterato nel 1280, prevede la tutela delle mura e delle aree circostanti, in particolare la zona dei vigneti collocati presso le mura, in merito ai quali era fatto divieto di scagliare pietre contro le viti al fine di non danneggiarne tralci e grappoli. *Statuti Bresciani del secolo XIII*, a cura di F. Odorici, HPM, XVI/2, *Leges municipales*, II, Torino 1876, col. 1584 (136), 1584 (228). Si veda anche: ARCHETTI, *Vigne e vino*, p. 157 e n. 281.

⁶⁶ Il fatto che l'attività di trasporto del vino, come di altri prodotti dalla campagna in città, fosse particolarmente intensa ed ampiamente sostenuta, anche se occorre rilevare che non compare una particolare serie di provvedimenti espliciti relativi a tale attività nelle sillogi normative comunali bresciane del XIII secolo, come al contrario ci si aspetterebbe, è indirettamente documentato da più di una circostanza. Occorre rilevare infatti da un lato che, come si ricava dal *Liber de Usanciis* del comune cittadino, l'attività mercatoria aveva tra XII e XIII secolo raggiunto volumi di scambi talmente consistenti da essere autonomamente sottoposta al controllo dei «consules mercatorum et merchatendie Brixie et districtus» ed alla loro giurisdizione separata, ancorché riconosciuta e validata dal consiglio comunale. È nelle norme di tale organismo, (che tuttavia non ci sono pervenute), che dovettero essere precisate le disposizioni, cui doveva attenersi ogni mercante, colui cioè che «publice exercet merchatendiam et qui scriptus sit sua spontanea voluntate in duobus libris, scriptis per unum ex notariis merchatendie, electum sorte in consilio generali comunis Brixie, in presentia duorum testium et fide dignorum». *Il libro "De Usanciis"*, p. 298. Dall'altro, che si era fatta assai fiorente l'attività irregolare di

Il graduale aumento delle superfici vitate e il numero sempre più ampio di addetti a questa sorta di “comparto emergente” dell’economia del tempo aveva fatto sorgere interessi di non facile coordinamento. Cresceva infatti da un lato l’esigenza della città di disporre di una adeguata e costante fornitura; dall’altro quella dei *mercatores* di aver la disponibilità di un sufficiente quantitativo per corrispondere alla richiesta cittadina; quella dei produttori infine, sia allodieri, che livellari o titolari di signorie locali più o meno grandi e potenti, interessati ad ampliare le proprie vigne e a ricavare dalle medesime la maggior quantità di vino, consapevoli ormai della potenzialità di guadagno che da esse poteva derivare.

Di tale consapevolezza c’è riscontro nella seconda metà del XII secolo nell’episodio che vede protagonista l’esercito di Federico Barbarossa. Durante la sua seconda discesa in Italia, per intimorire le forze comunali e fiaccarne la resistenza, i soldati dell’esercito imperiale, giunti nella pianura a sud di Brescia, non si erano limitati a incendiare e distruggere i villaggi, «etiam arbores decorticaverunt», avevano cioè preso di mira le piante, soprattutto quelle da frutta e i vigneti, tagliando e distruggendo le viti⁶⁷.

chi tentava di introdurre direttamente in città vari prodotti, compreso il vino, con sotterfugi che cercavano di saltare ogni obbligo stabilito per il *mercator* regolarmente iscritto all’apposita matricola comunale, con grave danno sia per la categoria che per la fiscalità cittadina, creando altresì situazioni con rilevante profilo penale e di ordine pubblico, visto che il prodotto trasportato in città e in particolare l’uva o il vino poteva avere una provenienza furtiva. Per rimediare a tale situazione in una delle disposizioni contenute negli *Statuti Bresciani del XIII secolo*, riferibile al periodo precedente il 1277, si prescriveva pertanto l’obbligo per i custodi delle porte di controllare chiunque, non mercante, introduceva in città prodotti di vario genere per chiarirne la provenienza e, qualora ne fosse stata accertata la natura furtiva, procedere al sequestro e alla riconsegna del maltolto nelle mani dei legittimi proprietari. Si stabilisce, prima di tutto, che i capitani e i custodi delle porte provvedano di persona, e non con loro sostituti, a svolgere il loro compito, sia di notte che di giorno; che siano poi obbligati a «detinere omnes personas adducentes ligna seu fructus seu uvas, rapitias, fenum et palea contra interdictum communis Brixie; et illa ligna et fructus conservare et dare illis, quibus fuerit ablata». *Statuti Bresciani del secolo XIII*, coll. 1584 (181-182); ARCHETTI, *Vigne e vino*, pp. 157-158.

⁶⁷ Ricorda l’episodio un tale Abate Warnico, chiamato a deporre in qualità di testimone nella vertenza che sul finire del XII secolo vide contrapposti Gonterio, abate del monastero di San Benedetto di Leno e Giovanni da Fiumicello, vescovo di Brescia, per i diritti spirituali e di decima contesi su varie chiese dipendenti dall’abbazia. *Attestationes, 1194-1195?, Brescia?*, Archivio di Stato di Brescia, Archivio Storico Civico, *Codice Diplomatico Bresciano*, nr. 87. Per questo e altri episodi che segnarono il passaggio nella pianura a nord del Po delle truppe di Federico Barbarossa lasciando distruzione e devastazione oltre che in territorio di Brescia, anche in quelli di Cremona e di Bergamo: ARCHETTI, *Tempus vindemie*, pp. 375-376. Circa tali avvenimenti e più in particolare in merito alla vertenza tra abate e vescovo: F. A. ZACCARIA, *Dell’antichissima badia di Leno*, Venezia 1767 (ried. anast., con *Introduzione*, a cura di A. Baronio, Brescia 1976), pp. 31, 136-187; A. BARONIO, “*Monasterium et populus*”. *Per la storia del contado*

Pur provenendo da un mondo più legato alla cultura della birra che a quella della vite e del vino i soldati d'oltralpe dovettero comunque avere chiara la valenza psicologica dei loro atti sul morale dei bresciani, gli effetti cioè di un'azione gravissima non già soltanto per il danno procurato, ma anche perché distruggeva le architetture di un paesaggio agrario di recente realizzazione, dal quale gli uomini del tempo erano ormai abituati a trarre, compiaciuti, non solo la prospettiva di un concreto tornaconto economico, ma anche la soddisfazione per il lavoro compiuto⁶⁸. Se a ferire tali sentimenti dovevano mirare anche i colpi por-

lombardo: Leno, Brescia 1984 (Monumenta Brixiae Historica. Fontes, 8), pp. 35-45; G. CONSTABLE, *Monks, Bishops, and Lymen in Rural Lombardy in the Twelfth Century. The Dispute between the Bishop of Brescia and the Abbot of Leno in 1194-1195*, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 99/2 (1994), pp. 79-147, ora in italiano con il titolo: *Monaci, vescovi e laici nelle campagne lombarde del XII secolo*, trad. di R. Bellini, in *L'abbazia di San Benedetto di Leno. Mille anni nel cuore della pianura Padana*, Atti della giornata di studio (Leno, Villa Seccamani, 26 maggio 2001), a cura di A. Baronio, «Brixia sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia», VII/1-2 (2002), pp. 155-214.

⁶⁸ Se infatti sono innumerevoli le fonti che danno conto e descrivono, accanto ai danni procurati dal mal tempo, quelli causati dalle violenze e dalle guerre, a tal punto che divenne uso consueto introdurre nei contratti agrari la clausola modificativa o anche sospensiva del canone dovuto, in presenza di gravi danni alle colture e di impossibilità di arrivare al raccolto (ARCHETTI, *Tempus vindemie*, pp. 372 sgg.), nuova dovette essere invece la sensibilità per i danni arrecati al paesaggio. Tale sentimento nell'XI secolo doveva accompagnarsi alla disperazione per la consapevolezza che il danno economico si traduceva rapidamente in crisi alimentare e carestia come testimoniano non solo le pagine dei cronisti (RODOLFO IL GLABRO, *Storie dell'anno Mille*, a cura di G. Cavallo e G. Orlandi, Milano 1989, pp. 215-217), ma anche i provvedimenti imperiali, motivati spesso dal sommarsi degli effetti determinati dalle calamità naturali a quelli causati dalle distruzioni di un periodo violento e inquieto. *Heinrici et Arduini Diplomata*, ed. H. Bresslau, H. Bloch, MGH, *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, III, Hannoverae 1900-1903, nr. 32. In proposito: G.M. VARANINI, *Vite e vino fra la Germania, il Veneto e il Garda. Qualche appunto dalle fonti medievali e rinascimentali*, in *Storie di vino fra la Germania e il Garda*, a cura di L. Bonuzzi, Verona 1997, pp. 30-32; ARCHETTI, *Tempus vindemie*, p. 375. Nell'uomo del XII secolo la consapevolezza per quanto lo circondava era maturata anche a seguito del fatto che intorno alle città e anche nelle aree più distanti del contado, l'azione di conquista dei comuni aveva operato interventi di organizzazione territoriale con azioni di bonifica complesse intorno agli insediamenti dei borghi nuovi, in modo tale da conferire al paesaggio quell'assetto, le cui forme andranno a definirsi completamente nel XIII secolo, così come si può riscontrare nel dipinto del *Buon Governo* del Lorenzetti. È proprio nella rappresentazione che ne fa il pittore senese che il paesaggio, come afferma il Sereni, acquisisce «tutto il suo autonomo rilievo» (E. SERENI, *Storia del paesaggio agrario italiano*, Bari 1972, p. 136). Il paesaggio, insomma, nel suo assetto e nelle forme assunte a seguito dell'intervento umano da un lato si impone al compiacimento e al diletto dei contemporanei a tal punto da divenire familiare, con la conseguenza di dover ricorrere non solo alla evocazione, nella poesia cavalleresca, della selva perigliosa, per ricreare le forme di un paesaggio epico, nel quale collocare le imprese dell'eroe cortese, ma anche alla riscoperta del motivo classico del «locus amoenus», nel quale ambientare il rinnovato successo del tema della poesia pastorale ad opera soprattutto dei «clerici vagantes», com'è possibile riscontrare nei

tati contro i vigneti della Valtenesi, gravemente danneggiati dagli scontri scaturiti tra i contrapposti gruppi locali sostenuti dai veronesi da un lato e dai bresciani dall'altro nel periodo delle lotte intercittadine dei decenni tra XII e XIII secolo⁶⁹, al danno economico dovevano più direttamente guardare i signori di Montichiari quando sul finire del XII secolo, giudicando due uomini di Redonesco, tali Barisello e Picenato, accusati di aver tagliato alcune viti dei conti, avendoli trovati colpevoli, ai due condannati «fecerunt erui oculos»⁷⁰.

La vicenda tuttavia deve essere attentamente interpretata. La pena, inverosimilmente severa, sanziona probabilmente un atto di violenza che si inquadra nelle dinamiche dei contrasti scoppiati in quel periodo tra conti rurali e vari titolari di dominati locali e gli abitanti dei centri sottoposti alla loro giurisdizione⁷¹, più che un episodio vandalico contro l'impianto di un loro vigneto. Sia che valga l'u-

«Carmina Burana» (CURTIUS, *Letteratura europea*, pp. 221-226); dall'altro si trasforma in oggetto di polemico rifiuto da parte di chi, contestando il modello di vita che era ormai prevalso, decide di operare scelte di contestazione, preferendo una vita di rigore e di povertà, come ci testimonia, a proposito di Francesco d'Assisi, Tommaso da Celano. A suo dire egli ben sapeva apprezzare la bellezza della natura, ma era anche consapevole della «loci amoenitas quae ad corrumpendum animi vigorem non mediocriter potest» e capace quindi di resistervi: «pulcritudinem agrorum, vinearum amoenitas et quicquid visu pulcrum est, in nullo potuit eum delectare». TOMMASO DA CELANO, *Vita prima sancti Francisci*, «Analecta Franciscana», X (1926-1941), pp. 8, 3, 12, 28, 35, 12. Citato anche da LE GOFF, *San Francesco d'Assisi*, pp. 161-162.

⁶⁹ La contrapposizione tra le due fazioni degli abitanti di Padenghe, l'una appoggiata dai bresciani e dagli abitanti di Lonato, e l'altra dai veronesi, ricomposta in una tregua a seguito dell'intervento del podestà di Brescia Rufino *de Zenucalis*, era stata riaccesa con un'azione particolarmente odiosa, quella compiuta dagli «homines de Patengulis cum hominibus de Verona», i quali «inciderunt vineas et olivas et abstulerunt uvas hominum de Patengulis, qui sunt extra terra et de Lonato». Ciò indusse i rettori bresciani ad intervenire e a condannare gli abitanti di Padenghe, responsabili dei fatti, a rifondere i danni. ODORICI, *Storie bresciane*, VIII, p. 27.

⁷⁰ *Ibidem*, p. 133.

⁷¹ Varie testimonianze danno conto di una tradizione di violenza in zona. Ad esempio quella di Martino, prete della chiesa di Carzago, uno dei testimoni chiamati a deporre nella vertenza tra Gonterio e Giovanni da Fiumicello del 1194-1195. Egli ricorda infatti i soprusi e le prepotenze di un tale Algiso Tignoso, «vexillifer cumultatis vavassorum, qui insimul de variis episcopatibus conspiraverunt», impossessatosi con l'inganno della corte di Carzago ai tempi della contessa Matilde: ZACCARIA, *Del'antichissima badia di Leno*, p. 181; BARONIO, *Monasterium et populus*, pp. 146-148, 153-154; CONSTABLE, *Monks, Bishops, and Laymen*, pp. 101-102, 138-139. Oppure la notizia fornita dall'anonimo autore degli «Annales Brixienses», il quale riferisce degli scontri e della successiva pacificazione intervenuto nel 1123 tra l'abate del monastero di Acquanegra e i *milites* della zona: «Pax inter monasterium Aquae Nigrae et militibus de Buzolano et Carawatio». *Annales Brixienses*, p. 812.

na o l'altra delle ipotesi, quel che occorre sottolineare, tanto in questo quanto in tutti gli altri episodi sopra citati, è che l'oggetto contro cui si scaglia la violenza, la vite organizzata a vigneto, identifica la parte su cui investivano in lavoro e fatica, ma probabilmente ancor più in attesa di resa produttiva livellari e proprietari di quel periodo. Era il loro investimento più esposto e più vulnerabile, contro cui si dovevano immediatamente indirizzare le azioni di violenza nei contrasti più duri.

Produzione, commercio e consumo di vino a Brescia e Milano: modelli a confronto

Ma la vite, il vigneto e il prodotto finale, il vino, erano divenuti complessivamente anche il settore nel quale si dovevano esercitare pressioni sempre più insistenti da parte dei proprietari nei confronti dei propri livellari perché aumentassero le superfici vitate e fossero sempre più attente le loro cure alla vigna, così che fosse garantita la massima produttività delle viti e assicurata la maggior quantità possibile di vino prodotto⁷². D'altro lato doveva farsi forte in occasione

⁷² Significativo che la clausola *ad meliorandum*, tradizionalmente esposta nei contratti agrari, si precisi sempre più in quelli che con sempre maggior frequenza si confezionano nel corso del XII secolo, fino a trasformarsi in una serie dettagliata di prescrizioni e di doveri per il conduttore. Troviamo un esempio emblematico nel contratto che la badessa di Santa Giulia sottoscrive il 18 febbraio 1195 con Alberto *de Bonommo*. Con tale provvedimento la badessa concede a lui e ai suoi eredi il possesso di un podere in parte coltivato a grano e in parte tenuto a vigneto collocato «in territorio de Sovignis». Tra le varie clausole e i numerosi impegni che le controparti decidono di rendere espliciti in forma dettagliata nel documento, di particolare interesse le specificazioni in merito alla cura con cui doveva essere gestita e lavorata la terra oggetto della concessione. Alberto si impegnava infatti a «predictam tenu tam bene collere et manutenerere, ut bonus pater familias, facere zapando, arrando et ledamando et alia necessaria faciendo» e, in particolare, per quanto atteneva le viti, «eas provanare et ledamare et bene collere sine fraude». *Carta concessionis, 1195 febbraio 18, Brescia*, ASMi, PF, S. Giulia, cart. 84. Citato in ARCHETTI, *Tempus vindemie*, p. 289, n. 5. Non si trattava certamente di novità. La prassi dei rapporti tra proprietari e livellari doveva aver da tempo ben definito tali obblighi. Lo testimoniano ad esempio le prescrizioni contenute nella «Constitutio», dettata dai monaci dell'abbazia svizzera di Muri nell'XI secolo, con la quale si dettavano regole dettagliate per la coltivazione della vite. Le disposizioni, a dire dei monaci, si erano rese indispensabili per evitare di lasciare alla libera iniziativa dei coloni la cura della vite, constatato che gli stessi agivano con negligenza e molto spesso *fraudolenter*. J.G. ECKARD, *Origines familiae Hasburgo-Austriacae*, Leipzig 1721, coll. 230-231; ARCHETTI, *Tempus vindemie*, pp. 306-307. Quel che risulta nuovo è la frequenza e l'ampiezza, con cui tali prescrizioni sono inserite nei contratti agrari e nei vari strumenti che precisano i rapporti tra proprietari e coltivatori. Si tratta non soltanto del manifestarsi di quel processo di formalizzazione *cum scripto* dei rapporti contrattuali che si produce nella seconda metà del XII secolo, ma anche di quel più stretto controllo dei rapporti di con-

della vendemmia la tentazione del livellario di incrementare a proprio vantaggio con gli espedienti tradizionali la quota parte di prodotto di propria spettanza⁷³. È infatti quello della regolamentazione dei rapporti tra proprietari e coloni nella gestione della vite, della vendemmia e della ripartizione dell'uva e, nel caso che il contratto lo prevedesse, del vino prodotto, l'aspetto che aveva assunto un rilievo tale da indurre le autorità cittadine ad interventi normativi.

Nel *Liber Consuetudinum* del comune di Milano i capitoli relativi alla vite e al vino sono in massima parte compresi nella sezione IV, nella quale si regolano i rapporti di locazione e conduzione e si disciplina l'esercizio della giurisdizione signorile⁷⁴. Con tali norme si prevede l'obbligo per i coloni di custodire, concimare e governare le viti del signore «ut suas»⁷⁵; di procedere a tempo debito alla

cessione per conseguire un più sicuro controllo della produzione, in particolare di un prodotto con sempre più alto valore aggiunto come il vino, destinato non già prevalentemente al consumo del proprietario, come nel passato, bensì ad alimentare la sempre più ampia richiesta del mercato cittadino.

⁷³ Anche per la clausola generica, che prevedeva la necessità di procedere con scrupolo nelle operazioni di determinazione delle quote parti o di uva o di vino da consegnare ai messi del proprietario, si constata un'evoluzione. Col diffondersi tra la fine del XII secolo e gli inizi del XIII dell'uso dell'*instrumentum*, nella definizione del contratto, il proprietario pretendeva che fosse esplicito il divieto di ricorrere ai sotterfugi consueti, ben noti peraltro, messi in atto per frodare il titolare del fondo, come nel caso ricordato dal Torelli. In un contratto del monastero di San Benedetto Po della metà del XIII secolo si stabilisce di procedere facendo uso di tini regolamentari, cioè «de tina convenienti de VIII semissis de qualibet tina uvarum», evitando di utilizzare contenitori artefatti o di operare con procedure scorrette, cioè «faciendo tinam sine aliquo sustentaculo lignorum vel fruscarum, nec opponendo aliquid ad uvam tenendam in tina in fraudem faciendi maiorem tinam, ita quod mustum non exeat de tina sive extra tinam a superiori parte». Citato in G. TORELLI, *Un comune cittadino in territorio ad economia agricola*, Mantova 1930, p. 286 n. 2; ARCHETTI, *Tempus vindemie*, p. 306.

⁷⁴ *Liber Consuetudinum Mediolani anni MCCXVI*, a cura di E. Besta, G.L. Barni, Milano 1949, pp. 74-84.

⁷⁵ Cap. 10. «De vineis quoque laudaverunt ut coloni vineas dominorum ut suas bene custodiant, stercorent et colant». *Ibidem*, p. 77. Da notare la sottolineatura da parte del legislatore milanese della necessità che i coloni si prendano cura della vigna come se le viti fossero di loro proprietà. Neppure potevano concepire che ci fosse tra di essi chi non curasse al meglio quanto deteneva in possesso, ma la raccomandazione mirava a vincolare il colono ad assumere un atteggiamento di responsabilità che appariva come una garanzia in più. Peraltro la sottolineatura veniva dopo la precisazione fatta nel cap. 6, relativo all'obbligo previsto per il colono, concessionario di terra di proprietà di due diversi signori. Anche in quel caso era previsto l'obbligo di concimare e custodire la terra in concessione da ogni possibile danneggiamento, con la precisazione tuttavia che ciò doveva essere fatto «uti bonus pater familias». *Ibidem*, p. 76. Per ottenere il massimo di garanzia e di impegno a far fruttare al meglio il bene dato in concessione, ci si richiama insomma al senso di responsabilità che doveva apparire rappresentato al meglio anche a quel tempo nell'atteggiamento proprio del capo famiglia; il quale, è noto, custodisce e fa fruttare al massimo il bene di cui dispone, proprio perché il guadagno che ne

vendemmia, previa autorizzazione del proprietario e in presenza sua o del suo *missus*⁷⁶, al fine di procedere, secondo le disposizioni dello stesso, al riparto della metà dell'uva o del vino pigiato, come stabilito a termine di contratto; con la prescrizione inoltre di non diminuire, per nessuna ragione, la superficie destinata alla vigna⁷⁷. Vi si precisa poi il divieto per tutti gli abitanti del territorio sottoposti alla giurisdizione del comune milanese di vendere l'uva, sia portandola al mercato cittadino, sia trasportandola oltre i confini milanesi⁷⁸.

In questi provvedimenti emerge principalmente da un lato la preoccupazione di dover disciplinare i rapporti tra proprietari e coltivatori, a favore, con tutta evidenza, dei primi⁷⁹; dall'altro la volontà di garantire il flusso costante dell'approvvigi-

ricava è destinato non già al suo tornaconto esclusivamente personale, ma a quello della sua intera famiglia. E tuttavia va detto che tali sottolineature evocano in modo esplicito gli echi di un dibattito che in merito alla definizione di uno *ius utile* del concessionario distinto dallo *ius eminens* del proprietario vede impegnati glossatori e commentatori nel periodo che segna il passaggio tra XII e XIII secolo e che troverà una appropriata definizione nell'apposita formula notarile elaborata da Ranieri da Perugia. In proposito: P. GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale. Corso di storia del diritto*, Padova 1968, pp. 144 sgg.; ID., *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 1995, pp. 193, 238-240.

⁷⁶ Cap. 11. «Quod de presentia domini vel eius missi in fructibus fundorum percipiendis dixerunt. Ita etiam in uvis colligendis laudaverunt». *Liber Consuetudinum*, p. 77.

⁷⁷ «Et medietatem vini, quosque de uvis competenter exprimi possit, arbitrio scilicet dominorum ex suo decreto dominis concesserunt». *Ibidem*. Si precisa con questa norma un controllo assai stretto, che prevede non già soltanto la verifica del quantitativo, confermato nella metà del prodotto, ma anche l'accertamento della qualità dell'uva e il controllo delle modalità di pigiatura. Tale precisazione doveva creare qualche insofferenza nei coltivatori, che non riusciva ad essere superata dal fatto che nel capitolo si provvedesse a precisare, per iscritto, sottraendo la cosa alla discrezionalità del rapporto, la prassi che prevedeva che la *puscha*, il vinello ottenuto dopo la pigiatura dilavando le graspe con acqua, fosse di spettanza del conduttore del fondo: «Puscha tamen colono, ultra medietatem vini, sine fraude conservata». *Ibidem*, p. 78. Ne sono ben consapevoli i compilatori del *Liber*, i quali, nell'intento di prevenire l'eventualità che qualcuno resistesse a tali disposizioni, ancor prima che i coloni si lasciassero tentare dal disimpegno e diminuissero la superficie vitata, con tono perentorio e un poco minaccioso stabilirono che «Nec liceat eisdem colonis, quasi propter hoc indignatis, terram vel vineam dimittere». *Ibidem*, p. 78. Qualora poi si fosse malauguratamente verificato il contrario, era stabilito che si procedesse secondo le modalità previste per le altre infrazioni, cioè quantificando il danno «sub arbitrio iudicantium». *Ibidem*, p. 77.

⁷⁸ «Laudaverunt ut ne qui hominum suae iurisdictionis uvas vinearum vendant vel vendendas Mediolanum vel alibi ducant». *Ibidem*, p. 78. Si stabiliva altresì che contro i contravventori chiunque potesse intervenire a sequestrare l'uva trasportata. «Si vero contrafecerint omnibus auferendi eisdem ipsas uvas licentiam impune concesserunt atque dederunt». *Ibidem*.

⁷⁹ Il Lattes, nella sua insuperata analisi del diritto consuetudinario delle città lombarde, sostiene infatti che «L'autore del *Liber Consuetudinum* s'ispira al principio fondamentale del rispetto per le convenzioni ed usi

gionamento di vino alla città, mantenendone il monopolio sotto lo stretto controllo dei proprietari, il tutto in un'ottica dirigistica, monopolistica, interessata più alla minuziosa regolazione dei rapporti con il coltivatore e al controllo stretto della produzione dell'uva⁸⁰, che al sostegno e allo sviluppo dell'attività vitivinicola.

Di tono diverso invece le disposizioni adottate dai responsabili del comune bresciano. In particolare, i provvedimenti assunti a metà del XIII secolo, oltre a vietare il danneggiamento delle vigne⁸¹, si concentrano sull'esigenza di rendere

locali e manifesta insieme anche una notevole tendenza a favorire i proprietari delle terre a preferenza dei coloni; le stesse consuetudini milanesi ammettono a pregiudizio di questi ultimi alcuni divieti contrari ad altri usi lombardi». A. LATTES, *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*, Milano 1899, p. 306.

⁸⁰ Tale disciplina nel precisare gli obblighi concorreva nel contempo anche a limitare l'arbitrio delle pretese del proprietario, come nel caso delle indicazioni relative alle opere di aratura e di vendemmia e alla disciplina del rapporto nel caso di riparto dell'uva fatto «in vineis». «Nec pro aratura vel vendemmiatura aliquid coloni accipiant vel alii tribuant. Et si dominis placuerit, licentiam habeant partendi in vineis uvas collectas, ita tamen ut de uvis collectis a massariis et partitis dominis suis expensis vinum faciant». *Liber Consuetudinum*, p. 77. In riferimento al termine «aratura», il Lattes preferisce intenderlo come «areatura», nel senso cioè di azione riferita al processo di essiccazione delle granaglie, anch'esso obbligatoriamente assicurato dal colono. LATTES, *Il diritto consuetudinario*, p. 309, n. 106.

⁸¹ Di non immediata comprensione la scelta compiuta dai *correctores* bresciani, quella cioè di inserire nello statuto l'unico riferimento ad una norma che puniva i danneggiamenti della vite, il divieto cioè di lanciare pietre nelle vigne, nello stesso capitolo in cui si proibisce di manomettere le mura cittadine e in particolare quelle del castello, asportando pietre che venivano scagliate sulle case sottostanti. «Item ordinant correctores quod nullus devastet muros vel circum de castro Brixie nec eiciat lapides in vineis et domibus sitis circa castrum pena banno viginti imperialium». *Statuti di Brescia*, p. 1584 (136). Si potrebbe arguire che per il resto dei vigneti fosse invalso un rispetto diffuso, tale da non richiedersi la formulazione di norme in proposito e che il riferimento ai danneggiamenti e la preoccupazione per la tutela delle vigne collocate in adiacenza alle mura, contro le quali si verificavano le azioni di vandalismo rubricate, siano da valutarsi alla stessa stregua dell'attenzione riservata ai danneggiamenti alle case adiacenti alle mura, non già quindi come realtà produttiva, ma come semplice bene privato da tutelare, appunto come doveva intendersi la casa. Probabilmente tale atteggiamento trova riscontro nell'ampia diffusione della vite sia in città che nelle immediate vicinanze, così che la percezione che i contemporanei ne avevano era quella di un patrimonio, privato sì, ma non esclusivo a tal punto da suscitare rivalsa o invidia, oggetto quindi di diffusi episodi di violenza. Che tale fosse il quadro di riferimento, cui doveva alludere lo statuario, è confermato anche dal richiamo che ad esso viene fatto sul finire degli anni Settanta del XIII secolo, allorquando i *correctores* richiamano lo stesso quadro di riferimento e procedono soltanto ad aggiornare l'ammontare della sanzione: «Item capitulo continenti, quod nullus devastet muros vel merletos castri Brixie nec eiciat lapides in clavis vel vineis vel super domos, qui et que sunt prope dictum murum. Addunt correctores, quod cuilibet destruenti vel vastanti vel facienti destrui vel vastari dictum murum, imineat bamnum quinquaginta librarum; et cuilibet proicienti lapides in vineis vel clavis vel super domos predictas imineat bamnum quadraginta soldorum». *Ibidem*, p. 1584 (228). La situazione tuttavia si modifica celermente. I processi evolutivi della società cittadina ver-

il più libero e agevole possibile il commercio delle derrate e del vino. Lo stesso podestà si impegna nel 1251 a non imporre alcun dazio in tutto il territorio bresciano sia sul vino che entra che su quello che esce dalla città⁸². E con un provvedimento di tre anni dopo si stabilisce che il vino possa essere trasportato sia in città che nel resto del territorio bresciano senza l'apposizione di alcun sigillo⁸³. Con ulteriore provvedimento si fa divieto ai rettori dei comuni del contado di porre limiti al libero commercio dei prodotti della vite⁸⁴. Non vi è inoltre, in particolare, traccia di provvedimenti che disciplinino i rapporti tra proprietari e coltivatori analoghi alle disposizioni milanesi. Non sembrano essere le preoccupazioni dei milanesi una priorità per i bresciani, bensì l'esigenza di liberalizzare, diremmo noi, il settore; di rimuovere ogni ostacolo che ne impedisca la crescita; di rendere il più agevole possibile la vendita del vino da parte di chi lo

so forme signorili nel corso dell'ultimo scorcio del secolo XIII e gli incipienti segnali di crisi che anticipano quelli drammatici del XIV secolo inducono infatti fenomeni di violenza che coinvolgono anche i vigneti, con danneggiamenti che gli statuari, incaricati della stesura della nuova redazione degli *Statuti Bresciani* d'impianto signorile, promulgati nel 1313, colpiscono con il dettato della rubrica CXXXI: «De pena imposita incidentibus vineas alicuius persone». Si fissa una multa di 25 lire, da versarsi al campario, per coloro che avessero recato danno alle viti e di 10 lire per coloro che ne danneggiassero gli alberi di sostegno. Il fatto poi che tale multa si raddoppiasse per coloro che compivano tali danneggiamenti di notte, in spedizioni programmate con l'intento di compiere il maggior danno possibile sfruttando il favore del buio, la dice lunga sul clima ormai degenerato dei rapporti tra i bresciani. *Statuta civitatis Brixiae MCCCXIII*, HPM, XVI, 2, coll. 1683-1684.

⁸² «Item teneor ego potestas non permittere aliquod toloneum accipi de vino eundo per brixianam et exeundo de civitate». E tuttavia la disposizione podestarile dovette essere disattesa o variamente interpretata se con un intervento successivo si dovette dare l'interpretazione genuina del dettato e in particolare si dovette precisare in particolare che il trasporto del vino doveva essere esente anche dal *pontaticum*, il pedaggio per il passaggio sui ponti. «Item statutum quod loquitur, quod aliquod datum vel teloneum non accipiatur in aliquo loco comunis Brixie etc. Addunt correctores: “non pontaticum”». *Statuti di Brescia*, p. 1584 (243).

⁸³ «Item statutum et ordinatum est quod vinum possit conduci per civitatem et totum districtum Brixie sine sigillo impune. Millesimo ducentesimo quinquagesimo quarto». *Ibidem*, p. 1584 (177).

⁸⁴ «Communia vero terrarum brixiane non possint facere statutum nec prohibere quod vinum hominum brixiane et aliarum terrarum brixiane non possint vendi in grossum in sua terra vel vicinis suis vel aliis vel emi ab eis vel conduci in terris suis; et si contrafecerit sit cassum et inutile et communi Brixie persolvat quolibet comune viginti quinque libras imperialium quociens contrafecerit». *Ibidem*. E più oltre si precisa: «Item ordinant correctores quod, si aliqua comunitas brixiane concederet alicui persone quod venderet vel possit vendere vinum in terra sua, quod etiam alii, qui non sunt de dicta terra habentes vinum in ea, possint vendere et facere vinum vendi suum in ipsa terra; et commune illius loci vel quisquam alius non possit interdicerere hominibus illius lici quin vadant ad bibendum de illo vino nec eis hominibus bannum imponere vel auferre de dicta causa». *Ibidem*.

produce⁸⁵; di garantirne una scorta adeguata per le esigenze della città⁸⁶; di favorire infine le condizioni perché sia più ampia possibile la disponibilità di vino sul mercato cittadino e più agevole lo scambio con le città vicine⁸⁷.

⁸⁵ «Item statutum et ordinatum est quod quolibet qui voluerit vendere vinum ad minutum de caneva sua per se vel per aliquem de sua familia, quod vinum habuerit de suis causis aut redditibus propriis, hoc facere possit sine prestatione alicuius pecunie. Ita quidem quod propriis vinis sic venditis nulla ratione vel casu teneatur neque compellatur ad aliquod inde datum persolvendum». *Ibidem*, p. 1584 (178).

⁸⁶ Tra gli impegni che il podestà assume nel momento in cui inizia il suo mandato vi è anche quello di adoperarsi perché non sia disattesa la volontà del consiglio di mantenere adeguate le scorte di vino sia per la città che per l'intero contado. Così dichiara: «Item teneor facere ad voluntatem consilii de vino conservando in civitate et episcopatu». *Ibidem*.

⁸⁷ L'incremento dell'attività di commercio di derrate, di materie prime e di beni dal contado verso la città dovette essere assai consistente nella seconda metà del XIII secolo così da riaccendere vecchi e nuovi appetiti dei titolari di prerogative signorili sui luoghi di passaggio dei *mercatores* e di convogliamento dei prodotti trasportati, dando origine ad abusi non tollerabili né da parte degli operatori del settore, né da parte dei rettori del comune, unico soggetto titolare del diritto di esigere «dathia et telonea». Per far chiarezza gli statuti bresciani del 1313 al cap. LXIII dettano prescrizioni inequivocabili: «Item statutum et ordinatum est, quod nullus negotiator seu habitator Brixie masculus vel femina debeat dare toloneum aliquod, nec coraturam, nec ullam dationem eundo, redeundo seu stando ad mercatum per vias et stratas vel vicos, per plateas aut zapellos, nec pontaticum ad pontes, nec rivaticum ad ripas aquarum, nec aliquis alius homo, qui ducat vel trahat aliquod averum alicuius hominis masculi vel feminae praedictae civitatis debeat dare ulli dationem pro illo avero in episcopatu seu comitatu aut virtute Brixiae, sed libere et franchiter debeant mercatores Brixiae et homines masculi et femine nec non et illi, qui ducunt seu trahunt averum illorum, ire, redire et stare ad mercatum ubicumque sint aut vadant vel veniant in episcopatu vel comitatu aut virtute Brixiae per vias et stratas, per zapellos et plateas, per vicos, per pontes, per aquas et per loca caetera sine ulla datione pro suprascriptis rebus danda; ita quod nemo masculus vel femina episcopatus seu comitatus aut virtutis Brixiae exigat ullam dationem pro huiusmodi rebus ab hominibus iam dictae civitatis et ab hiis, qui ducunt seu trahunt averum ipsorum». *Statuta civitatis Brixiae*, coll. 1603-1604. Oltre alla conferma di provvedimenti precedenti, risalenti al 1246, tesi a tutelare il commercio del legname (cap. LXIV: «Quod nullum tolomeum vel pedagium auferatur in Valtrumpia»; cap. LXV: «Quod nullum datum auferratur alicui trahenti lignam superius a Pila versus civitatem»; cap. LXVI: «De non accipiendo aliquod buscaticum sive datum alicui civi Brixiae pro lignis montis Gombii». *Ibidem*, col. 1604), il podestà si impegna a far riassetare la strada per Mantova, «ut mercathendia possit deferri ab una terra ad aliam» (cap. LXVII: «De faciendo assicurari stratam mantuanam», *Ibidem*), e a garantire tutti i mercanti bresciani, che svolgevano la loro attività in Lombardia, nel Veneto e in Trentino, assicurando loro, mediante patti sottoscritti con le città frequentate, la più ampia assistenza. Cap. LXVIII: «De dando operam quod negotiatores vadant securi. Item teneor dare operam, ut negotiatores et aliae personae Brixiae et virtutis eius vadant securi per Lombardiam et alibi cum avere et personis, et concordie inde fiant, si discordie sunt; et, ut quilibet nostrae virtutis vel civitatis, qui habet vel habebit aliquid ad petendum aliqua de causa in aliqua civitate Lombardiae et Marchiae et in Trentino, veniat in suam rationem, quae non fuissent contra statutum». *Ibidem*.

Verso il dirigismo e la fiscalità signorile

Gli interventi di sapore dirigistico sono semmai quelli che mirano a disciplinare la distribuzione e la vendita del vino; a definire gli spazi per la mescita, regolando in dettaglio le modalità di somministrazione al pubblico⁸⁸. Il tutto per evitare contenziosi e problemi di ordine pubblico⁸⁹ che le taverne e i luoghi di consumo, il cui numero aumentava sempre più⁹⁰, finivano col procurare. I rettori provvedono allora a dettare regole *ad hoc* fino a prevedere la licenza per colui che intendesse intraprendere l'attività di venditore di vino. Si stabilisce infatti che tale attività sia consentita solo a chi si sia presentato davanti al rettore del comune e abbia giurato di non consentire nel suo locale l'esercizio di giochi proibiti; abbia dichiarato inoltre di procedere alla vendita seguendo le regole che proibiscono la sofisticazione del prodotto e la contraffazione degli strumenti di mescita e mani-

⁸⁸ In un provvedimento riferibile agli anni cinquanta del XIII secolo si stabilisce il divieto di allestire il banco di mescita e gli scranni per gli avventori sulla pubblica via: «Item statuunt et ordinant correctores quod aliquis tabernarius a modo non possit nec debeat tenere extra tabernam, in qua venditur vinum, in stratis vel viis banchum neque dischum aliquem vel scampum nec aliquid aliud in fraudem, super quo possit sederi; et si quis contrafecerit bamniatur in decem soldis quociens contrafecerit; et quilibet sit accusator et habeat medietatem bamni». *Statuti di Brescia*, p. 1584 (178).

⁸⁹ Se l'intervento appena sopra indicato doveva obbedire ad esigenze di corretta dislocazione di strutture di aggregazione sociale tanto importanti per la vita degli abitanti della zona e per le esigenze di transitabilità della strada su cui si affacciavano e pertanto per il corretto svolgersi della vita cittadina, quello datato 1233 interveniva a far chiarezza in merito alla qualità del vino ed al contenzioso che a proposito di varie partite doveva essersi verificato e ripetersi sempre più spesso, non solo tra commercianti all'ingrosso, ma anche al momento della mescita tra taverniere ed avventore. Si stabilisce infatti che nessuno potesse pretendere di ottenere rimborsi per le tasse versate al comune per partite di vino, adulterato dalla permanenza in contenitori non adatti. Adducendo il fatto che il guasto poteva essersi verificato in città o nei sobborghi cittadini si avanzava il diritto a rivalersi nei confronti del comune stesso. Con estrema chiarezza il consiglio cittadino stabilisce: «quod nulli restituatur de cetero pro communi Brixie dicenti vinum sibi effusum corruptum esse aliquo facto interveniente in vegetibus in civitate vel suburbiis; quod incipit valere millesimo trigesimo tertio, indictione decima». *Ibidem*, p. 1584 (134). L'intervento del comune, assunto con l'intento di salvaguardare non solo gli interessi pubblici, ma soprattutto quello dei produttori, segnala indirettamente la precaria condizione di tutto il comparto: del vino prima di tutto, il cui trasporto doveva essere assai pregiudizievole del mantenimento della qualità; delle tecniche di invecchiamento, ancora non adeguatamente perfezionate; dell'uso di contenitori inadatti non già solo per il trasporto, ma anche per la sua conservazione. Si tratta di situazioni e procedure e dell'uso di strumenti, che rendevano assai complesso il quadro di riferimento dei parametri di qualità neppure lontanamente paragonabili a quelli odierni. ARCHETTI, *Vigne e vino*, p. 161 e n. 289. In riferimento ai contenitori vinari: ID., *Tempus vindemie*, pp. 389 sgg.

⁹⁰ PEYER, *Viaggiare nel Medioevo*, pp. 233 sgg.

festato la volontà di ottemperare a tutte le norme previste esplicitamente dagli statuti per i *tabernarii*⁹¹.

Si tratta – come si può constatare – di norme che disciplinano il settore, attente a garantirne l'ordinato sviluppo⁹², ma soprattutto preoccupate di mantenere l'ordine pubblico e di prevenire incidenti che creino difficoltà alla convivenza cittadina⁹³, o ancora, per evitare gravi rischi alla città stessa, come nel caso di quella disposizione che vieta di collocare all'esterno della taverna, presso l'ingresso, rami e frasche a mo' di richiamo pubblicitario, ma forse anche per creare ombra e confortevoli spazi di accoglienza per gli avventori; allestimenti che tuttavia, seccando, potevano costituire facile esca per incendi, oltremodo pericolosi per una città costituita da edifici in massima parte di legno⁹⁴.

In conclusione. Esaminandoli nel complesso, possiamo constatare che lo spirito che anima i vari interventi dei rettori bresciani, è ben diverso dalla cifra

⁹¹ «Item statuunt et ordinant correctores quod nulla persona possit vel debeat vendere vel vendi facere in domo sua vel alibi vinum ad minutum nisi primo coram rectore comunis Brixie vel aliquo iudicum eius corporaliter ad sancta Dei evangelia iuraverit et satisdiderit ad voluntatem ipsius rectoris vel iudicis de non tenendo ludum buscatie, de vendendo et fatiendo vendi vinum bene mensuratum et cum recta et iusta bozola et de servando et fatiendo familiares suos quos fecerit vendere vinum suum servare et attendere omnia statuta et ordinamenta facta et fienda super tabernariis et aliis vendentibus et fatientibus vendi vinum et eorum occasione; et quilibet persona contrafaciens condempnetur in centum soldis et non possit nec debeat amplius illo anno vendere nec facere vendi vinum ad minutum; et quilibet sit accusator et habeat medietatem banni». *Statuti di Brescia*, p. 1584 (178).

⁹² Un intervento che segnala l'emergere di una sorta di indirizzo programmatico nella politica del comune circa l'apertura di nuove taverne è quello che nel 1254 autorizza gli abitanti di borgo Pile ad aprire locali di mescita e di accoglienza per l'ospitalità ai forestieri. «Item statuunt correctores quod habitantes in burgo de li Pilis possint vendere vinum et hospitari forenses non suspectos nec famosos non obstante aliquo statuto». *Ibidem*, p. 1584 (185). Emerge anche in questo caso, come si può notare, la preoccupazione dell'ordine pubblico in quella specificazione riferita ai «forenses non suspectos nec famosos».

⁹³ Si veda il divieto di ingombrare le strade con i banchi di mescita, con tavoli e sedie collocati all'esterno della taverna. Si veda sopra n. 88.

⁹⁴ Si tratta di un provvedimento che entra in vigore nel 1250 con la podesteria di *Carzarinus de Alexandris*. «Item statuunt et ordinant correctores quod, cum incepta et damnosa consuetudo excreverit, non presumat quis per se neque per alium occasione vendendi vinum ponere fruscas vel ramos de arboribus seu aliquam arborem incisam ante ostium alicuius domus in via seu alibi nec fruscatas facere in civitate vel circha nec proinde arbores vel ramos de arboribus suis vel alienis incidere, bamno viginti soldorum imperialium quotiens contrafecerit; et quilibet sit accusator et habeat medietatem banni». *Ibidem*, p. 1584 (178). In merito le considerazioni di Archetti, il quale tuttavia attribuisce a tale abitudine una funzione esclusivamente di richiamo, pubblicitaria insomma. ARCHETTI, *Vigne e vino*, p. 163.

che caratterizza quelli compiuti dai rettori milanesi. Sono molteplici le possibili spiegazioni. Si potrebbe pensare a un diverso atteggiamento dettato dai differenti contesti produttivi: meno ampia la coltura della vite in territorio milanese, dove la pianura aperta ne rendeva più problematiche le rese produttive⁹⁵; inoltre un più strutturato rapporto di potere tra classi dirigenti cittadine e comitatine a Milano precocemente alleate in un più stretto controllo dei concessionari e in un rinnovato ampliamento di funzioni giurisdizionali sui piccoli proprietari locali⁹⁶, il tutto in funzione di un più ampio controllo dei prodotti del contado e della loro commercializzazione e in particolare del vino, la cui non consistente quantità doveva essere accuratamente convogliata verso la città per soddisfare la crescente domanda della popolazione milanese⁹⁷.

Più vocato al contrario il territorio bresciano con un più ampio insediamento della vite nella zone lacustri e in quelle collinari che si distendevano fin dentro le mura cittadine, con una produzione assai cospicua già in parte quindi direttamente disponibile per gli abitanti della città; verso il cui mercato doveva inoltre poter convergere la produzione di vino realizzata da quella miriade di allodieri e di livel-

⁹⁵ Nonostante le indicazioni di Bonvesin de la Riva, il quale descrive con cifre non verificabili la situazione della viticoltura milanese e afferma che «nel contado di Milano, quando la vendemmia è buona, vengono messi in botte più di seicentomila carri di vino l'anno, come afferma chi dice di conoscere bene la situazione per aver fatto un conto preciso» (BONVESIN DA LA RIVA, *De magnalibus Mediolani. Meraviglie di Milano*, a cura di P. Chiesa, Milano 1997, p. 109), si può ben dire che la situazione fosse tale per cui la presenza della vite segnava in modo preciso il paesaggio sotto la forma della piantata classica, ma non nei termini di vigneti specializzati o di diffusione della vite nelle forme che caratterizzeranno sul finire del XIV secolo il processo di trasformazione colturale che segna le campagne milanesi e che vede il superamento «dell'obbligo opprimente della cerealicoltura» a favore di «un più ampio ventaglio di scelte colturali: vigne, foraggi, boschi da taglio». L. CHIAPPA MAURI, *Terra e uomini nella Lombardia medievale*, Roma-Bari 1997, p. 35.

⁹⁶ R. ROMEO, *Il comune rurale di Origgio nel secolo XIII*, con presentazione a cura di C. Violante, Milano 1992, pp. 36 sgg. (già edito col titolo *La signoria dell'abate di Sant'Ambrogio di Milano sul comune rurale di Origgio nel secolo XIII*, «Rivista storica italiana», 69 (1957), pp. 340-377, 474-507); G. ANDENNA, *Storia della Lombardia medioevale*, Torino 1998, pp. 112-113.

⁹⁷ Bonvesin da la Riva sostiene che «nel Milanese vivono più di settecentomila bocche umane, fra uomini e donne, contando con gli adulti anche i bambini» e per quanto riguarda la città afferma che chi volesse contarle «se farà un calcolo completo, arriverà ad un totale di circa duecentomila». BONVESIN DA LA RIVA, *De magnalibus Mediolani*, p. 87. In merito alle cifre fornite da Bonvesin il parere degli studiosi non è concorde. Da alcuni il numero di 200.000 è ritenuto spropositato, mentre per Racine esso appare verosimile, anche se ridimensionabile a 170.000. P. RACINE, *Milan à la fine du XIII^e siècle: 60.000 ou 200.000 habitants?*, «Aevum», 58 (1984), pp. 246-253. Per i riferimenti alle varie posizioni in merito: BONVESIN DA LA RIVA, *De magnalibus Mediolani*, pp. 197-198, 212-213.

larii del pedemonte e delle prime propaggini della pianura dove la vite trovava terreno ancora adatto per un prodotto apprezzabile, oltre a quella dei grandi domini signorili sia laici che ecclesiastici ben insediati da lungo tempo nelle zone più adatte alla coltura della vite⁹⁸. A tale diverso panorama si riferiscono i provvedimenti dei rettori bresciani, tesi a facilitare l'attività di una pluralità di produttori, la cui intraprendenza andava sostenuta e garantita⁹⁹, aiutata a crescere e non già diriggisticamente strutturata in un assetto di potere che a Milano, anche nello spirito che informa le norme e gli strumenti giuridici relativi a questo settore¹⁰⁰, già ne prefigura il precoce esito signorile della forma che assumerà il governo cittadino; mentre a Brescia, al contrario, evidenzia l'impossibilità tutta bresciana a selezionarsi un signore e a dotarsi di un assetto di governo signorile stabile e duraturo¹⁰¹.

Un'ultima cosa va rilevata. Quel che nel complesso delle norme bresciane del XIII secolo si constata, a conferma di uno spirito di intraprendenza correttamente interpretato e sostenuto da chi era chiamato a reggere il comune, è la mancanza di riferimenti a qualsiasi disposizione di carattere fiscale inerente il comparto vitivinicolo. Bisogna esaminare le disposizioni contenute sia negli statuti cittadini sia in quelli dei comuni rurali d'epoca signorile per trovare un complesso di norme nuove tutte finalizzate direttamente o indirettamente a conseguire oltre agli obiettivi di controllo economico anche quelli di un più stretto accurato prelievo fiscale¹⁰². Compaiono allora disposizioni che stabiliscono rigi-

⁹⁸ ARCHETTI, *Tempus vindemie*, pp. 229-286.

⁹⁹ Emblematico il provvedimento adottato nel 1254 e poi confermato nel 1277. Vi si ribadisce una pari dignità tra concessionario e concedente. A nessuno dei due è legittimamente consentito di essere inadempiente rispetto al contratto sottoscritto. Da notare che l'ammontare dell'ammenda non varia sia nel caso che si tratti del colono che del proprietario. Così recita infatti: «Item ordinant correctores quod si aliquis colonus laboraverit terram alicuius et non consignaverit nec dederit partem frugum domino terre, incidat in pena decem soldorum imperialium et eadem penam solvat dominus terre si negaverit habuisse suam partem frugum et postea reperiretur quod habuisset suam partem de frugibus illius terre». *Statuti di Brescia*, p. 1584 (255).

¹⁰⁰ CHIAPPA MAURI, *Terra e uomini*, pp. 29-35.

¹⁰¹ G. ZANETTI, *Le signorie (1313-1426)*, in *Storia di Brescia*, I, pp. 825-839.

¹⁰² Se negli statuti bresciani del 1313 da un lato sono ancora riproposte norme che dovevano garantire e facilitare il movimento delle merci, come quelle che prevedevano la protezione per chi era addetto al trasporto di derrate alimentari (cap. CII. «Quod plaustra et boves cum victualibus possint secure cum determinatis personis venire ad civitatem». *Statuta civitatis Brixiae*, col. 1830) e il divieto del loro arresto (cap. CV: «Quod conducens victualia non possit detineri». *Ibidem*, col. 1770), dall'altro sono minuziosamente indicate disposizioni che sottopongono a controllo ogni operazione com-

damente il periodo durante il quale è consentito procedere alla vendemmia¹⁰³; altre che definiscono le eccezioni che prevedono il permesso di cogliere l'uva solo per uso personale¹⁰⁴; altre che dispongono il rigido controllo alle porte del-

merciale. In esse (capp. CCXXXIII-CCCLXII, *Ibidem*, coll. 1713-1718) si stabilisce infatti che le merci provenienti dal contado, debitamente fornite di *sigillum* onde evitare il sequestro, seguano percorsi prestabiliti ed entrino in città soltanto attraverso le porte di Torrelunga e di San Giovanni, attraverso le quali devono passare anche quelle in uscita dalla città. Alle porte i conducenti debbono pagare il teloneo prestabilito (cap. CCCXXXV, *Ibidem*, coll. 1713-1714) al notaio preposto, sotto il controllo dei *custodes portarum*, i quali controllano la regolarità delle merci e il corretto dimensionamento dei colli soprattutto per il trasporto del ferro (capp. CCXLII-CCLVIII, *Ibidem*, coll. 1715-1717) e per i quali sono previste gravi multe se non rilevano le infrazioni e le denunciano, arrestando i responsabili, ai «domini tolomei vel sui nuncii», incaricati di accertare l'infrazione e di comunicarla al podestà per la sanzione. Cap. CCXXXIII: «De omni mercathendia de qua solvitur tolomeum introducenda et exportanda tanto per duas portas». *Ibidem*, col. 1713. Se da un lato inoltre si stabilisce il divieto di aggio e di «facere monopolia» (cap. LXXXIII: «Quod aliqui non audeant facere monopolia», *Ibidem*, col. 1824), dall'altro dobbiamo constatare che non vi troviamo specifiche determinazioni circa il commercio del vino, mentre si stabilisce il numero delle taverne che possono essere aperte nei vari villaggi del contado dove poterlo vendere (cap. XCVI: «Quae tabernae debeant teneri in terris Brixianae et quae non». *Ibidem*, col. 1828) e si dettano regole severe per definire luoghi e modalità di mescita. In proposito si stabilisce il divieto di usare contenitori diversi dai prescritti, ciò al fine di determinare preventivamente l'esatto costo per il compratore del vino che aveva richiesto ed evitare contenziosi delicati e controproducenti per la quiete pubblica. Il cap. CIV del *Liber Quartus de Extraordinariis* degli statuti del 1313 così recita: «Item quod nulla persona audeat vel praesumat vendere nec dare vinum ad minutum in civitate Brixiae cum cuppis, becheriis vel moyolis alicui personae, nec tenere in canipa in qua venditur vinum, aliquam cuppam, becherium, zaynam vel moyolum vel aliquod aliud vas de quo congrue possit bibi, sed solomodo galetham, bozolam et mediam bozolam et tortirolum poena et banno cuilibet contrafacienti pro qualibet vice XL soldorum». *Ibidem*, coll. 1867-1868. Alla stessa stregua si comportano gli autori delle norme statutarie dei comuni rurali. Tra i tanti esempi quello di Orzinuovi. Negli Statuti del 1341 di quel comune il cap. LXXXVIII stabilisce «quod omnes tabernarii et vendentes vinum ad minutum in terra et districtu castri de Urceis teneantur et debeant vendere et mensurare vinum quod vendunt cum bozola recta et bolata de vitreo bullo comunis; que bozola sit et esse debeat ampla in sumitate tria digita et non plus et illa bene implere»; inoltre gli stessi «teneantur et debeant facere exclamari dictum vinum et precium ipsius vini per castrum de Urceis per miliaria dicti comunis et post dictam exclamationem non audeant nec presument vendere dictum vinum nisi ad dictum precium exclamatum». Al cap. C quindi si ribadisce «quod aliquis tabernarius vendens vinum ad minutum non audeat nec debeat tenere in tabernis suis aliquam copam vel moyolum vel aliquam aliam mensuram ad vendendum vinum tenentes minus bozolle (...) et insuper dictus tabernarius amitat copas, moyoles vel alias mensuras». *Statuti di Orzinuovi dell'anno MCCCXLI*, in *Statuti rurali bresciani del secolo XIV*, a cura di B. Nogara, R. Cessi, G. Bonelli, Milano 1927 (Corpus Statutorum Italicorum, 10), p. 237.

¹⁰³ Negli Statuti del comune di Alfiano, corte di Santa Giulia di Brescia, promulgati nel 1306 dalla badessa Ramburzia *de Muro*, al cap. 71 è stabilito che nessun residente ad Alfiano possa vendemmiare nella propria vigna «usque ad festum sancte Marie de vendumia». *Statuta et ordinationes terre de Alfiano*,

la città dei carichi di uva e vino destinati al mercato cittadino¹⁰⁵; altre infine che disciplinano meticolosamente l'attività dei tavernieri¹⁰⁶, impongono loro la bollatura da parte dei gabellatori del vino acquistato per la mescita e compiono periodici controlli della quantità, della qualità e delle modalità di somministrazione di

a cura di A. Baronio, V. Leoni, in A. BARONIO, *Gli statuti del comune di Alfiano, corte del monastero di S. Giulia di Brescia*, «Brixia sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia», V/1-2 (2000), p. 104. Analogamente gli statuti di Orzinuovi, nei quali si stabilisce che è fatto divieto di vendemmiare prima di quella festa e che tuttavia spetta al consiglio generale stabilire la data, che tutti erano obbligati a rispettare, pena una multa di 10 soldi e l'impossibilità di trasportare l'uva entro le mura del castello. *Statuti di Orzinuovi*, p. 254. In merito alla data, indicata come termine perentorio anche negli statuti delle località collinari e lacustri del territorio bresciano, si vedano gli esempi presi in considerazione in ARCHETTI, *Vigne e vino*, p. 161. Inoltre, più in generale, circa le motivazioni di tali disposizioni, tese a garantire sia il proprietario del fondo che il colono nel momento più delicato del loro rapporto, si vedano le considerazioni di TOUBERT, *Les statuts communaux*, p. 473 a cui vanno aggiunti i riferimenti bibliografici presenti nel cit. contributo di Gabriele Archetti.

¹⁰⁴ Cap. LXXXX: «Item statutum et ordinatum est quod non sit aliquis qui audeat vindemiare aliquid de suis uvis nec de aliis, neque vindemiari facere super territorio de Tignali usque ad tempus infra scriptum sub pena soldorum V planet pro quaque quarta uvarum. Excepto quod omnis familia in dicto comuni possit vindemiare unam quartam uvarum a quatuor diebus intrante mense septembris sine predicta pena, habendo tamen licentiam a domino vicario vel consule sue deganie seu quadre. Et primo dicendo». *Statuti del comune di Tignale (1467)*, a cura di A. Masetti Zannini, Brescia 1989, p. 101. Analoga deroga negli Statuti di Anfo. *Statuti rurali di Anfo, Darfo e Darzo dei secoli XV-XVI*, a cura di U. Vaglia, Brescia 1969, p. 68. Di particolare interesse l'indicazione, riferita da Archetti, della disposizione prevista a Rodengo, nella quale si stabilisce un'ammenda e la rifusione del danno per chi coglierà più di due grappoli d'uva al giorno per persona. Se tale prescrizione evoca immediatamente quella contenuta nell'editto di Rotari, ipirata allora a principi di solidarietà diffusa, accolta per questo dal re nel suo provvedimento, si vede bene come qui l'intervento sia animato dall'esclusivo intento di salvaguardare il bene nella sua più completa integrità a tutela degli interessi del proprietario del fondo. ARCHETTI, *Vigne e vino*, p. 162, n. 291.

¹⁰⁵ Vedi sopra n. 102.

¹⁰⁶ Stabiliscono l'orario di chiusura delle taverne e il divieto per il taverniere di versare vino dopo il suono prestabilito della campana non solo agli avventori presenti nella taverna, ma anche a quelli che si attardano nei pressi. A Bovegno infatti il cap. CXXX così recita: «Quod nullus tabernarius audeat nec presumat dare vinum alicui persone esistenti in taberna, nec in circumstantiis illius taberne, post sonum campane qui pulsatur in sero». *Statuti di Bovegno*, p. 61. In quasi tutti gli statuti troviamo poi esplicito divieto ai tavernieri di permettere il gioco d'azzardo. Gli statuti di Bovegno, che presentano un organico complesso di norme relative al vino, così rubricano il cap. 122: «Quod tabernarii non permittant ludere in tabernis». *Ibidem*, p. 62, cap. 122. A Brescia si fa altresì divieto ai tavernieri di prestare danaro agli avventori, ma soprattutto ai giocatori: «Quod tabernarii non faciant credentiam filiis familias». *Statuta civitatis Brixiae*, col. 1770. A tutela infine degli stessi tavernieri si dettano regole per gli avventori che non pagano il conto. Negli statuti di Cimmo il cap. 90 porta la seguente rubrica: «De pena imposita separantibus a brigata, in qua biberint vel comederint,

quello venduto nelle taverne¹⁰⁷. Ma questa, delle nuove norme relative alla vite e al vino che compaiono negli statuti di epoca signorile e del diverso rapporto che si instaura tra le nuove forme assunte dal potere e questo settore sempre più rilevante nell'economia del tempo, è vicenda che supera i limiti cronologici di questa indagine e presenta connotati propri, quasi completamente inesplorati per l'area della Lombardia orientale.

nisi prius solverint vel hemaverint suam partem expensarum». *Statuti di Cimmo dell'anno MCC-CLXXII*, in *Statuti rurali bresciani*, p. 162.

¹⁰⁷ Gli statuti di Bovegno e Cimmo sono tra i più dettagliati nel dettare le norme in proposito. Si tratta di due comuni dell'alta valle Trompia, che importavano dalla Franciacorta il vino necessario alle rispettive comunità. ARCHETTI, *Vigne e vino*, p. 165, n. 298. Era pertanto indispensabile assicurarne la costante disponibilità e la corretta distribuzione, sia per garantirne la qualità, ma anche per permettere la corretta esazione della gabella stabilita. Si procedeva allora all'elezione dei componenti l'ufficio delle gabelle e se ne dettavano le regole di comportamento, cap. 93: «De electione gabelatorum et de pena imposita ipsis gabelatoribus non bene facientibus officium suum». *Statuti di Cimmo*, p. 163. Ad essi dovevano rivolgersi i tavernieri per ottenere la bollatura del vino, per accertarne quantità e qualità. Impegnarsi quindi a mettere in vendita esclusivamente il vino gabellato e rivolgersi comunque ai gabellatori per qualsiasi variazione si fosse resa necessaria. Cap. 91: «De pena imposita aspirantibus vel vendentibus vinum non gabelatum et ponentibus sive addentibus vinum aliud in vino gabelato». *Ibidem*, p. 162. Dovevano quindi somministrare all'avventore il vino richiesto esclusivamente con i contenitori prescritti (cap. 127: «De mensurando vinum cum bociola et media bociola». *Statuti di Bovegno*, p. 63), regolarmente bollati dai gabellatori (cap. 125: «Quod tabernarii teneantur tenere mensuras bolatas», *Ibidem*), evitando di aumentarne il prezzo. Cap. 120: «De non vendendo vinum ultra precium constitutum», *Ibidem*, p. 62. In merito a questo complesso di norme e a quelle degli altri statuti rurali del territorio bresciano relative al vino in un assetto d'impianto signorile, finalizzate oltre che a regolare l'attività degli addetti al settore per fini economici, ma anche per esigenze di ordine pubblico, ma soprattutto per esigenze di ordine fiscale, si vedano le considerazioni svolte da ARCHETTI, *Vigne e vino*, pp. 164-165. Più in generale, con un'attenzione particolare all'area piemontese: R. GRECI, *Il commercio del vino negli statuti comunali di area piemontese*, in *Vigne e vini nel Piemonte medievale*, pp. 245-280.